Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Sabato, 17 marzo | Numero 64

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ordinato un lutto di Corte di giorni ottottanta a cominciare da oggi, per il decesso di S. M. la Regina Milena del Montenegro.

Roma, 17 marzo 1923.

LEGGI E DECRETI

Legge 18 febbraio 1923, n. 498, che converte in legge il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 57, che proroga il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, relativo ai manicomi gestiti da privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 15 febbraio 1923, n. 499, che converte in legge i RR. decreti 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, autorizzanti i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione di specializzazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558, riguardanti l'istituzione di un anno di corso complementare e di specializzazione presso i RR. Istituti superiori di studi commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE *11 febbraio 1923, n. 432, che reca modificazioni al quello 23 agosto 1917, n. 1450, ed alla legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Nell'art. 1, alle parole: « nove anni » e « settantacinque » sono sostituite rispettivamente le parole: « dodici anni » e « sessantacinque ».

II. — All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel primo comma sono soppresse le parole: « ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni ».

b) Nel secondo comma alle parole: « dieci per cento » sono sostituite le parole: « quindici per cento ».

c) Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due comma:

« Per le persone previste alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 « l'assicurazione comprende anche i casi di infortunio dai quali « sia derivata la inabilità temporanea assoluta che importi la « astensione dal lavoro per più di dieci giorni. La indennità « sarà corrisposta dall'undecimo giorno pel periodo di tempo « nel quale l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro. Tuttavia, « se per patto contrattuale di lavoro l'infortunato abbia diritto « a percepire, per un determinato periodo di astensione dal la- « voro, tutta la rimunerazione o parte di questa non inferiore « a metà, non sarà dovuta, durante quel periodo, l'indennità « per inabilità temporanea.

« La indennità per inabilità temporanea assoluta di cui « al comma precedente sarà corrisposta oltre a quella eventual- « mente spettante per inabilità permanente. Le somme corri- « sposte al di là dei 90 giorni saranno considerate come prov- « visionali sulle indennità spettanti pei casi di inabilità per- « manente ».

d) Nel terzo comma sono soppresse le parole: « nei casi di tali infortuni ».

e) Nel quinto comma sono soppresse le parole: « sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ».

f) Gli ultimi due comma sono soppressi.

III. — Nel quarto comma dell'art. 5 sono soppresse le parole: « il Comitato tecnico di agricoltura e ».

IV. — Al secondo comma dell'art. 6 è sostituito il seguente: « La Cassa nazionale infortuni e gli altri Istituti assicuratori, « di cui al precedente articolo, provvederanno alla gestione se- « paratamente per ogni compartimento di assicurazione ».

V. — Al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 sono sostituiti i seguenti:

« I contributi sono determinati per ogni compartimento « di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento « in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltiva- « zione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed « anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commi- « surati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme « che saranno determinate dal regolamento.

« Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto « del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto « col Ministro per l'agricoltura, sentito il parere di Commis- « sioni costituite nei singoli compartimenti e sentito il Consiglio « superiore della previdenza e delle assicurazinoi o il suo Comi- « tato permanente, con le norme che saranno determinate dal « regolamento.

« Nelle tariffe dei contributi commisurati alla imposta « erariale sui fondi rustici deve essere stabilito per ciascun com- « partimento di assicurazione il massimo dei contributi per et- « taro.

« I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi ese- « cutivi dal Prefetto. I contributi di regola sono liquidati sui « ruoli per la riscossione della imposta erariale sui fondi ru- « stici ».

VI. — Nel primo comma dell'art. 8 alle parole: « inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali » sono sostituite le parole: « inteso il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni ».

VII. — All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel secondo comma alle parole: « con le norme stabilite » sono sostituite le seguenti: « con le norme e nei termini stabiliti ».

b) Al terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti i seguenti:

« Possono essere istituiti più Comitati di liquidazione « per lo stesso Compartimento di assicurazione quando questo « comprenda più provincie o quando per speciali condizioni di

« luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità.

« I Comitati di liquidazione sono costituiti dai seguenti « membri nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza « sociale:

« a) un presidente designato dall'Istituto assicuratore « tra persone estranee all'Istituto medesimo;

« b) un rappresentante delle aziende ed un rappresen- « tante dei lavoratori, designati, con le norme stabilite dal re- « golamento, il primo dalla organizzazioni padronali agrarie ed « il secondo dalle organizzazioni operaie agricole.

« Per ciascuno dei membri predetti sarà nominato anche « un supplente.

« Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, « ovvero queste, per giudizio del Ministro per il lavoro e la « previdenza sociale, non rappresentino in modo sufficiente le « due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, « la scelta di questi sarà fatta dal Ministro sentito il Comitato « permanente del lavoro ».

VIII. — In fine al primo comma dell'art. 11 sono aggiunte le seguenti parole: « Agli effetti del citato art. 10 sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e agli ascendenti le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

IX. — Al primo comma dell'art. 12 è sostituito il seguente:

« Gli Istituti di patronato e di assistenza che si propon- « gono di prestare ai fini della presente legge la loro opera ai « lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o ai loro aventi « causa, per poter operare debbono ottenere l'approvazione del « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. A tale effetto « debbono presentare l'atto costitutivo, lo statuto e le norme e « misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichia- « razione di gratuità, le deliberazioni di adesione degli Enti « promotori, dalle quali risulti che questi ne garentiscono il fun- « zionamento almeno per un triennio e risulti la misura del « contributo stabilito ».

X. — All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella lettera a) del terzo comma sono soppresse le parole: « designato annualmente dal Primo Presidente della Corte d'appello ».

b) Alla lettera c) del terzo comma è sostituita la seguente:

« c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo del- « l'assicurazione ed un rappresentante delle persone assicurate « designati rispettivamente, con le norme stabilite dal regola- « mento, il primo dalle organizzazioni padronali agrarie e il se- « condo dalle organizzazioni operaie agricole. Ove si verifichino « le condizioni previste nel terzultimo comma dell'articolo 10 « la scelta sarà fatta dal primo Presidente della Corte di ap- « pello ».

c) Al quarto comma sono sostituiti i seguenti:

« Per il Presidente e per ognuno dei commissari predetti « sarà pure scelto un supplente.

« Tanto i componenti effettivi, quanto i supplenti, sono no- « minati dal Primo Presidente della Corte di appello con le « norme stabilite dal regolamento; durano in carica pel periodo « di tempo che verrà stabilito dal regolamento stesso e possono « essere riconfermati ».

XI. — Al terzo e al quarto comma dell'art. 15 è sostituito il seguente:

« I componenti della Commissione indicati ai numeri 2 a 5 « sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza so- « ciale, di concerto col Ministro di agricoltura. Per ognuno dei « componenti della Commissione sarà nominato un supplente ».

XII. — Al terzo comma dell'art. 16 è sostituito il seguente:

« Per il procedimento si osserveranno le disposizioni che saranno stabilite dal regolamento ».

XIII. — Nel secondo comma dell'art. 17 dopo le parole: « atti di notorietà » sono aggiunte le seguenti: « di procura e di quietanza ».

XIV. — Nel primo comma dell'art. 18 alle parole: « Chiunque mediante » sono sostituite le parole: « Salvo i casi previsti nel secondo comma dell'art. 19, chiunque mediante ».

XV. — All'art. 19 è sostituito il seguente:

« La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del pro- « prietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno, salvo « quanto è stabilito nel comma seguente.

« Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

« a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti « opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone « di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;

« b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera « manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di « affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla « metà della spesa dell'assicurazione;

« c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, « è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di as- « sicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso asse- « gnato dal contratto di mezzadria o di colonia ».

XVI. — Nell'art. 25 alle parole: « sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali » sono sostituite le seguenti: « sentito il Consiglio superiore del lavoro ».

XVII. — La tabella delle indennità per infortuni sul lavoro, allegata al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, è sostituita dalla seguente, ferme rimanendo le disposizioni che ad essa fanno seguito:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	SESSO	
	Uomini	Donne
Infortuni mortali:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	3000	2250
» 15 ai 23 »	6000	3000
» 23 ai 55 »	7500	3750
» 55 ai 65 »	4500	2250
Infortuni che producono inabilità assoluta:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	5400	3600
» 15 ai 23 »	7500	4500
» 23 ai 55 »	9750	6000
» 55 ai 65 »	6000	3000
Infortuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro	L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.	
	Indennità giornaliera	
	Uomini	Donne
Infortuni che producono inabilità temporanea:		
dai 12 ai 15 anni compiuti	1 50	1 50
» 15 ai 65 »	4 —	3 —

XVIII. — Nel decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con legge 24 marzo 1921, n. 297, alle espressioni: « Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro » e « Ministro per l'industria, commercio e lavoro » sono sostituite le altre: « Ministero per il lavoro e la previdenza sociale » e « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 2.

I. — Fino a quando non sia possibile procedere alla designazione dei rappresentanti delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e delle persone assicurate secondo le norme che saranno stabilite in esecuzione del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1529, per la registrazione delle associazioni professionali, alla nomina dei rappresentanti stessi provvederà il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, occorrendo, le rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto però riguarda le Commissioni arbitrali compartimentali la nomina dei rappresentanti predetti è demandata ai Primi Presidenti delle Corti d'appello.

II. — E' data facoltà al Governo del Re di modificare il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 24 marzo 1921, n. 297, in dipendenza del presente decreto e di introdurvi altresì quelle modificazioni che risultino eventualmente necessarie.

III. — Salvo quanto è stabilito nel comma seguente il presente decreto entra in vigore col quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Le disposizioni di cui all'art. 1, n. II, del presente decreto si applicano ai casi di infortunio che avvengano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano con effetto dall'anno 1923 qualunque siano le obbligazioni derivanti dai contratti vigenti.

IV. — Nessuna modificazione verrà apportata ai contributi di assicurazione per l'anno 1923, fermo rimanendo il limite di lire quattro per ettaro stabilito dall'art. 7 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, modificato dalla legge 24 marzo 1921, n. 297.

Per i compartimenti pei quali si verifichi un disavanzo al 31 dicembre 1922, tale disavanzo sarà colmato in un periodo non superiore a cinque anni con quote in aumento ai contributi annuali di assicurazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CAVAZZONI
OVIGLIO
DE STEFANI
DE CAPITANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 12 marzo 1923 n. 505 contenente le norme regolamentari per l'applicazione della imposta della ricchezza mobile sui redditi agrari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601:

Visto il regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 concernente la tassazione dei redditi agrari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La dichiarazione prescritta dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16, sulla tassazione dei redditi agrari deve essere presentata:

a) dai proprietari che coltivano i loro fondi in economia;

b) dai proprietari che coltivano i loro fondi col sistema della colonia parziaria;

c) dai coloni.

Il proprietario che possieda più fondi presenta una sola dichiarazione. Per i fondi a proprietà indivisa la dichiarazione è unica ed è presentata da quello dei proprietari che sopraintende alla amministrazione dei fondi stessi.

Dichiarazione da parte del proprietario che coltiva i suoi fondi in economia.

Art. 2.

La dichiarazione da parte del proprietario che coltiva i suoi fondi ad economia deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei comproprietari del fondo, e, quando trattisi di un ente, indicazione della sua denominazione e della sua sede;

b) comune e contrada o località in cui il fondo è situato;

c) cultura ed estensione del fondo;

d) quantità e qualità del bestiame posseduto;

e) prodotto e reddito lordo ricavato;

f) valore locativo corrente del fondo;

g) annualità passive gravanti sulla produzione del reddito agrario, spese e perdite sopportate per la produzione del reddito stesso;

h) reddito netto residuo, costituito dalla differenza fra il reddito lordo suindicato alla lettera *e* ed il valore locativo con l'aggiunta delle annualità passive e delle spese di produzione, di cui alle lettere *f*) e *g*).

Il prodotto o reddito lordo ricavato, il valore locativo del fondo, le annualità passive e spese di produzione, di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*) saranno determinate secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 3.

Il prodotto o reddito lordo di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 ricavato dal proprietario che coltiva il fondo ad economia, è rappresentato:

1° dal valore dei prodotti del suolo, esclusa la parte destinata ad alimentazione del bestiame del contribuente;
2° dal valore dei prodotti del bestiame.

La valutazione dei vari prodotti, compresi quelli consumati dal contribuente e dalla sua famiglia, è fatta in base alla media dei prezzi correnti alla chiusura di ciascuna annata agraria, o in base a quel minor prezzo che il proprietario abbia realizzato nello effettuare la vendita dei prodotti stessi.

Art. 4.

Il valore locativo corrente che deve detrarsi dal reddito lordo, a norma dell'articolo 2 lettera *f)* del presente regolamento, è costituito dall'affitto presunto che il proprietario potrebbe ricavare annualmente qualora desse il suo fondo in locazione e non esistesse il regime vincolativo degli affitti.

Questo valore locativo, o fitto presunto, si determina mediante opportuni raffronti con terreni di pari cultura e produttività che siano stati concessi in affitto all'infuori del regime vincolativo, ovvero ragguagliando il fitto dell'ante guerra al valore attuale della moneta.

Art. 5.

Le annualità passive gravanti sulla produzione del reddito e detraibili a norma dell'art. 2 lettera *g)* del presente regolamento sono costituite dagli interessi di capitali presi a prestito ed impiegati nella produzione del reddito agrario, purchè sia riconosciuto il nome del creditore ed il suo domicilio nel Regno.

I capitali presi a prestito si intendono impiegati nella produzione del reddito agrario, quando siano stati investiti nell'acquisto delle sementi, dei concimi, del bestiame, delle macchine e degli attrezzi agricoli, nonchè nel pagamento della mano d'opera e nelle altre spese di coltivazione del fondo.

Art. 6.

Le spese e perdite di produzione, detraibili dal reddito lordo del proprietario a norma dell'art. 2 lettera *g)* del presente regolamento sono costituite dai seguenti oneri:

a) costo delle sementi valutate al prezzo di acquisto, o in base ai prezzi medi correnti alla chiusura dell'anno agrario precedente se provengono dai fondi dello stesso proprietario.

b) spese sostenute per acquisto di concimi e spese per cure preventive e repressive delle malattie delle piante;

c) costo dei foraggi per alimentazione del bestiame, in quanto non si provveda a questa alimentazione col prodotto del fondo;

d) perdite eventuali per mortalità del bestiame;

e) spese d' manutenzione ed una quota di deperimento degli attrezzi e delle macchine agricole;

f) spese di raccolta, prima manipolazione e conservazione di prodotti, oltre la mano d'opera di cui alla lettera *l)*;

g) spese per irrigazione dei fondi:

h) spese per assicurazione contro gli infortuni atmosferici e per le assicurazioni sociali:

i) spese per manutenzione ordinaria dei terreni e dei fabbricati rurali;

l) stipendi e salari corrisposti ai propri dipendenti per l'opera di amministrazione e sorveglianza, e per mano d'opera continua ed occasionale. Non è detraibile il compenso per l'opera personale del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'azienda ed al cui mantenimento il contribuente stesso è obbligato per legge.

Dichiarazione da parte del proprietario che coltiva i fondi col sistema della colonia parziaria.

Art. 7.

La dichiarazione del proprietario che coltiva i suoi fondi col sistema della colonia parziaria deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei comproprietari del fondo e, quando trattisi di un ente, indicazione della sua denominazione e della sua sede;

b) comune e contrada o località in cui il fondo è situato;

c) cultura ed estensione del fondo;

d) cognome, nome e paternità del colono o dei diversi coloni ai quali è affidata la coltivazione del fondo o delle diverse parti del fondo;

e) indicazione dei patti colonici; quantità e qualità del bestiame consegnato a ciascun colono;

f) prodotto o reddito lordo ricavato per la parte spettante al proprietario secondo i patti colonici;

g) valore locativo corrente del fondo;

h) annualità passive gravanti sulla produzione del reddito agrario; spese e perdite sopportate per la produzione del reddito stesso.

i) reddito netto residuo, costituito dalla differenza tra il reddito lordo suindicato alla lettera *f)* ed il valore locativo con l'aggiunta delle annualità passive e delle spese di produzione, di cui alle lettere *g)* e *h)*.

Art. 8.

Il prodotto o reddito lordo ricavato dal proprietario che coltiva il suo fondo col sistema della colonia parziaria di cui all'articolo 7, lettera *f)* del presente regolamento, si valuta con gli stessi criteri che sono indicati al precedente articolo 3 per il reddito lordo del proprietario che coltiva i suoi fondi ad economia.

Art. 9.

Le annualità passive e le spese e perdite di produzione che possono ammettersi in detrazione dal reddito del proprietario il quale coltivi i suoi fondi col sistema della colonia parziaria, e di cui alla lettera *h)* dell'articolo 7, sono quelle stesse indicate agli articoli 5 e 6 per il proprietario che coltivi i suoi fondi ad economia.

Tale detrazione è consentita sempre che le annualità e le spese e perdite suddette siano sopportate dal proprietario e non dal colono.

Della dichiarazione da parte del colono.

Art. 10.

La dichiarazione del colono deve contenere:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del colono;

b) comune e contrada o località in cui il fondo è situato;

c) estensione e coltura del fondo;

d) cognome, nome e domicilio del proprietario del fondo;

e) indicazione dei patti colonici, quantità e qualità del bestiame affidato al colono dal proprietario del fondo e di quello di proprietà del colono;

f) prodotto o reddito lordo ricavato per la parte di spettanza del colono:

g) annualità passive gravanti sulla produzione del reddito agrario di spettanza del colono; spese e perdite sopportate per la produzione del reddito stesso se ed in quanto siano a carico del colono;

h) reddito netto residuo costituito dalla differenza tra il reddito lordo suindicato alla lettera *f)* e le annualità passive e spese di produzione di cui alla lettera *g)*.

Art. 11.

Il prodotto o reddito lordo ricavato dal colono, di cui al precedente art. 10 lettera *f)*, è valutato con gli stessi criteri in-

dicati agli articoli 3 e 8 del presente regolamento, limitatamente sempre alla sola parte di spettanza del colono medesimo

Art. 12.

Le annualità e le spese e perdite di produzione che possono ammettersi in detrazione dal reddito del colono, e di cui alla lettera *g)* dell'art. 10, sono quelle stesse indicate agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, limitatamente sempre a quella parte di annualità passive e di spese e perdite che siano a carico del colono.

Non è detraibile dal reddito del colono il compenso per l'opera sua personale e per quella degli altri componenti la famiglia colonica, ma agli effetti dell'applicazione dell'aliquota l'imposta stabilita dall'art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16 il reddito netto ricavato è ridotto ai tre quarti.

Disposizioni comuni alle dichiarazioni.

Art. 13.

La prima dichiarazione del reddito agrario che il contribuente deve presentare agli effetti dell'imposta dal 1° gennaio 1923 deve basarsi sulla media dei risultati ottenuti nelle due annate agrarie 1920-21 e 1921-22 sia nel calcolo del reddito lordo, sia nel calcolo del valore locativo del fondo, delle annualità passive o delle spese e perdite nonchè del reddito netto residuo, seguendo le norme dettate negli articoli precedenti.

Qualora la conduzione del fondo sia stata iniziata dal contribuente con l'annata agraria 1921-1922 la dichiarazione sarà fatta sui risultati dell'annata stessa; sarà fatta, invece, in via presuntiva, procedendo per raffronto con altri fondi che si trovino in condizioni analoghe quando la conduzione sia iniziata con l'annata agraria 1922-23.

Per gli enti indicati all'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 soggetti a tassazione annuale per bilancio, si osservano, in rapporto alla prima dichiarazione, le disposizioni indicate all'art. 5, secondo comma del R. decreto 4 gennaio 1923, num 16.

Art. 14.

Sono valide, anche agli effetti della esenzione dalle penali, le dichiarazioni che i proprietari ed i coloni presentino senza la analitica descrizione del prodotto o reddito lordo, del valore locativo, delle spese e perdite e delle annualità passive, detraibili, ma con la indicazione del reddito netto.

Resta tuttavia fermo l'obbligo di fornire tutti i dati di cui al comma precedente, allorquando il contribuente ne venga richiesto dagli uffici finanziari, ovvero dalle Commissioni giudicanti, in sede di contestazione del reddito.

Art. 15.

Le dichiarazioni richieste dal presente regolamento sono presentate all'agenzia delle imposte nella cui circoscrizione è compreso il comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio o l'ente ha la sua sede.

La dichiarazione può anche essere presentata al sindaco del comune, che deve effettuarne l'invio all'agenzia non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento.

Per i coloni si considera come comune di domicilio, agli effetti dell'imposta sul reddito agrario, il comune nel cui territorio si trova il fondo coltivato

Procedura di accertamento e procedura contenziosa.

Art 16.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa in tema di applicazione dell'imposta sul reddito agrario, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, ed al presente regolamento, si osservano le stesse disposizioni vigenti sui redditi di R. M., salvo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 17.

Per la risoluzione delle controversie relative all'accertamento dei redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, le Commissioni istituite per l'imposta di R. M. sono aumentate dei due membri aggiunti ai fini dell'imposta sui fabbricati; alla Commissione provinciale è altresì aggiunto, quale membro effettivo, e con diritto, in ogni caso, di voto deliberativo, l'intendente di finanza della provincia o chi ne fa le veci.

Quando i componenti le Commissioni amministrative di 1ª e 2ª istanza per le imposte dirette siano stati aumentati ai sensi degli articoli 42 e 46 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, la sotto-commissione funzionante per l'imposta sul reddito agrario, dovrà essere composta di una rappresentanza proporzionale di membri nominati per l'imposta di R. M. e di quelli aggiunti per l'imposta sui fabbricati.

Art. 18.

Scaduto il termine per la presentazione delle denunzie, l'agente delle imposte forma per ogni comune la tabella dei contribuenti da assoggettare all'imposta sul reddito agrario annotandovi, per ciascun contribuente:

a) cognome, nome, paternità e domicilio, del proprietario o dei comproprietari del fondo o del colono, e, quando trattisi di un ente, la indicazione della sua denominazione e della sua sede;

b) il comune e la località in cui i fondi sono situati;

c) la estensione e la cultura dei fondi;

d) il reddito netto denunziato, nel caso sia stata presentata la dichiarazione;

e) il reddito rettificato o proposto d'ufficio dall'agente, indicandolo in lettere ed in cifre.

Art. 19.

La tabella è trasmessa al sindaco di ciascun comune non più tardi del 25 maggio 1923 ed è pubblicata, mediante deposito nel l'ufficio comunale, durante i primi dieci giorni del mese di giugno successivo.

Il sindaco, con manifesto, che sarà affisso durante il periodo suddetto, indica il luogo, il giorno e le ore in cui gli interessati possono esaminare la tabella, la cui pubblicazione tiene luogo della notificazione personale ai contribuenti.

Art. 20.

I contribuenti, ai quali sono stati rettificati redditi dichiarati e quelli a cui sono stati proposti accertamenti d'ufficio, possono reclamare alla Commissione di 1ª istanza contro le proposte dell'agenzia. I reclami debbono essere presentati all'agenzia delle imposte od al sindaco non oltre il 20 giugno 1923.

Entro il 25 giugno 1923 il sindaco restituisce all'agenzia delle imposte la tabella con la dichiarazione di eseguita pubblicazione, e le trasmette contemporaneamente i reclami che siano stati ad essa presentati

Art. 21.

Nei primi dieci gioni del mese di luglio l'agenzia delle imposte invia alla Commissione mandamentale una copia delle tabelle pubblicate per ogni comune ed i reclami ricevuti.

La Commissione emetterà un'unica decisione per tutti i contribuenti di uno stesso comune che abbiano reclamato, indicando per ciascuno di essi la cifra di reddito attribuito in

confronto di quello proposto dall'agenzia delle imposte. Le decisioni sono trasmesse all'agenzia entro il 31 luglio 1923, con restituzione delle tabelle e dei reclami ricevuti

Art. 22.

L'agenzia delle imposte, ricevute le decisioni inviate dalla Commissione mandamentale, appone nell'apposita colonna della tabella originale e della copia di essa, e di fronte a ciascuna cifra di reddito fissata dalla Commissione di 1° grado, la dichiarazione di accettare il giudizio emesso o di appellarsi alla Commissione Provinciale per una maggiore valutazione del reddito, indicando in quest'ultimo caso in cifre ed in lettere il reddito che propone.

La copia della tabella deve essere trasmessa al sindaco entro il 10 agosto 1923 per essere pubblicata nei modi stabiliti dall'articolo 19 dal giorno 16 al giorno 25 agosto. Questa pubblicazione tiene luogo della notificazione personale ai contribuenti.

Art. 23.

Contro le decisioni della Commissione mandamentale i contribuenti possono produrre appello alla Commissione provinciale prestando l'appello stesso all'agenzia delle imposte o al sindaco non oltre il 5 settembre 1923.

Entro il giorno 10 settembre il sindaco restituisce all'agenzia la tabella pubblicata a norma del precedente articolo, con la dichiarazione di eseguita pubblicazione e con gli appelli che siano stati ad esso presentati.

Art. 24

L'agente delle imposte invia alla Commissione provinciale, entro il 20 settembre, le tabelle pubblicate a norma del precedente articolo 22 per ogni comune della provincia, gli appelli ricevuti e il suo rapporto relativo alle dichiarazioni di appello di ufficio, da esso già apposte sulle tabelle stesse.

La Commissione provinciale emette le proprie decisioni ed entro il 20 ottobre 1923 le trasmette alle agenzie, restituendo pure le tabelle e gli appelli ricevuti.

La Commissione provinciale emette un'unica decisione per tutti i contribuenti di uno stesso comune che abbiano appellato o per i quali esista appello dell'agenzia, indicando per ciascuno di essi la cifra di reddito che la Commissione attribuisce.

Art. 25

L'agenzia delle imposte, ricevute le decisioni inviate dalla Commissione provinciale, riporta i risultati di esse nell'apposita colonna della tabella originale e della copia, ed invia quest'ultima al sindaco per la pubblicazione da eseguirsi in ogni comune dal 1° al 10 novembre. Questa pubblicazione tiene luogo della notificazione personale ai contribuenti.

Contro le decisioni della Commissione provinciale, ed entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione della tabella di cui al comma precedente, i contribuenti e l'agenzia delle imposte possono ricorrere alla Commissione centrale istituita per la risoluzione delle controversie riguardanti le imposte dirette. Questo ricorso è ammissibile unicamente per le questioni di diritto.

Art. 26.

Nelle contestazioni per l'accertamento del reddito agrario di cui al decreto 4 gennaio 1923, n. 16, non è ammessa audizione personale del contribuente dinanzi alle Commissioni amministrative.

È tuttavia consentito alle Commissioni mandamentali e provinciali di invitare quei contribuenti o quelle persone specialmente esperte in agricoltura che a loro giudizio siano atte a fornire chiarimenti o notizie utili per la valutazione dei redditi.

Le Commissioni mandamentali e provinciali hanno altresì la facoltà di procedere ad accertamento d'ufficio in confronto di contribuenti non compresi nella tabella dell'agenzia. Contro gli accertamenti di ufficio della commissione mandamentale, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale sia da parte del contribuente, sia da parte dell'agente. Contro gli accertamenti di ufficio della Commissione provinciale è ammesso il ricorso alla stessa Commissione

Art. 27.

Per tutti gli accertamenti dei redditi non compresi nella tabella di cui agli articoli precedenti, sia per l'anno 1923 che per gli anni successivi, non si fa luogo a pubblicazione di altre tabelle speciali, e le proposte dell'agenzia saranno notificate ai contribuenti nei modi indicati dalla legge e dal regolamento sull'imposta di R M.

Riscossione dell'imposta e disposizioni diverse.

Art. 28.

I redditi dichiarati dai contribuenti saranno iscritti per l'imposta dell'anno 1923 nei ruoli suppletivi di 2ª serie 1923.

I redditi comunque definitivi in conseguenza delle operazioni di accertamento di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti, tanto per la imposta dell'anno 1923, quanto per quelle dell'anno 1924, in unico ruolo suppletivo di 1ª serie 1924.

Successivamente ai predetti ruoli ordinari potranno essere compilati, durante l'anno 1924, ruoli straordinari non soggetti alla formalità della pubblicazione, il cui carico sarà ripartito in un numero ridotto di rate bimestrali in guisa da ottenersi che il carico stesso venga pagato entro l'anno 1924

Art. 29.

Nel caso di trasferimento di terreni sia a titolo di successione che per atto tra vivi, non si fa luogo, durante l'anno, a sgravio del reddito agrario definitivamente accertato; le domande all'uopo presentate avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro presentazione.

Art. 30.

La riscossione delle penali per omessa od infedele denuncia si effettua, senza bisogno di speciale notificazione, mediante gli stessi ruoli nominativi sui quali è iscritta l'imposta gravante il reddito divenuto definitivo.

Sono esenti dalla penale per omessa denuncia i contribuenti che presentino la dichiarazione fino al 30 aprile 1923.

Art. 31.

Per quanto non è diversamente disposto dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16 e dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Testo Unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni, del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, e quelle del Testo Unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 12 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO

Nomina della Commissione straordinaria per la provincia di Trieste.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente dei Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° marzo 1923, sul decreto che nomina la Commissione straordinaria della provincia di Trieste.

SIRE!

A termini dell'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, col quale è stato esteso ai territori annessi il testo unico della legge comunale e provinciale del Regno, l'amministrazione provvisoria delle nuove Provincie, ove non esistano le Giunte provinciali straordinarie istituite a norma del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, è tenuta, fino allo insediamento delle rappresentanze elettive, da una Commissione straordinaria, a' sensi dell'art. 324 della predetta legge.

Alla nomina di tale Commissione per la provincia di Trieste istituita col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, l'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53, e l'art. 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria della provincia di Trieste, fino all'insediamento della rappresentanza elettiva, sono chiamati, oltre al vice prefetto presidente, i signori:

De Piera comm. dott. Camillo;
Hers dott. cav. Ettore;
Pieri dott. Piero;
Fransin avv. Giovanni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Regio decreto 1° marzo 1923 circa la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 171, che modifica lo statuto annesso alla legge stessa;

Visti i Nostri decreti 4 gennaio 1920, 12 febbraio 1920 e 25 aprile 1922 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche è costituito dai seguenti membri:

Rava on. cav. di gr. cr. prof. avv. Luigi, senatore del Regno.

Di Scalea principe gr. cr. Pietro, deputato al Parlamento.

Comandini on. avv. Ubaldo, nominato dal Consiglio dei ministri.

De Albertis gr. uff. colonnello G. Mario, presidente, id. id.

Silenzi gr. uff. avv. rag. Ludovico, id. id.

Cananni gr. uff. avv. Vincenzo, delegato del Ministero industria e commercio.

Serani comm. ing. David, delegato della Direzione generale delle ferrovie.

Lojacono capitano Vincenzo, delegato del Ministero degli affari esteri.

Pugliesi dott. comm. Carlo, delegato del Ministero delle finanze.

Bertarelli gr. uff. Luigi Vittorio, delegato del Touring Club Italiano.

Bonardi gr. uff dott. Italo, id. id.

Gerelli dott. comm. Attilio, id id.

Montù on. ing. prof. gr. uff. Carlo, delegato della Pro Italia (Associazione Movimento forestieri).

Fortunati on. gr. uff. Alfredo, delegato dell'Unione delle Camere di commercio.

Pinchetti comm. Tito, delegato dell'Associazione italiana albergatori.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 171, le cariche di presidente e di vice presidente dell'Enit restano affidate rispettivamente all'on. sen. gr. cord Luigi Rava, ed al gr. uff. Luigi Vittorio Bertarelli.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che conferma alla Ditta Villain e Fassio di Genova l'autorizzazione a suo tempo concessa per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il de-

creto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta Villain e Fassio, con sede in Genova, già autorizzata a collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi del 2° capoverso dell'art. 12 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915. per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione a mente degli art. 13 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Ditta Villain & Fassio, con sede in Genova, è confermata, fino a disposizione contraria, l'autorizzazione, già alla medesima concessa, per il collocamento di rischi all'estero a mente dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915 n. 1167.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 13 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive lire duecentoventicinquemila.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (T. U.) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno esser sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Villain e Fassio.

Roma, 15 marzo 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale portante modificazioni alle norme tecniche per i depositi di liquidi infiammabili.

IL MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 9 del regolamento approvato col D. L. n. 974 in data 29 aprile 1917 per i depositi che presentano pericolo di scoppio e di incendio;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi nella seduta 11 aprile 1922;

Presi accordi col Ministro dell'interno;

DECRETA:

Art. 1.

Per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita l'immissione di liquidi combustibili il cui punto d'infiammabilità non sia inferiore a 65° nei depositi di cui alla lettera C del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento approvato con il D. L. 29 aprile 1917, n. 974;

Questa disposizione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento ogni qualvolta il Commissariato per i servizi della marina mercantile lo ritenga opportuno, ed è subordinata alle seguenti condizioni oltre a quelle previste dal regolamento suddetto per i depositi di sostanze della categoria C.

1. I serbatoi situati all'aperto devono essere provvisti nel punto più alto del coperchio di uno sfiatatoio in diretta e costante comunicazione con l'atmosfera, ma protetto da reticella metallica.

2. I serbatoi con coperchio situati entro locali devono essere riuniti nel punto più alto di un tubo sfiatatoio a reticella metallica che sbocchi all'esterno del fabbricato.

3. Quando i serbatoi non sono provvisti di coperchio, i locali che li contengono debbono avere larghe finestre di aerazione senza imposte di chiusura, ma semplicemente difese da reti metalliche.

4. I locali dove si eseguono manipolazioni dei liquidi combustibili devono avere sempre finestre di aerazione come al num. 3.

5. Entro il recinto dei depositi ed all'interno dei magazzini non si devono mai accendere fuochi, nè riscaldare saldatori, nè fumare, nè fare uso di lampade ordinarie. Sono soltanto ammesse lampade elettriche impiantate secondo le norme del paragrafo 16.

6. I serbatoi carichi per il trasporto, nonchè quelli vuoti che hanno contenute tali olii combustibili, debbono essere tenuti ermeticamente chiusi.

7. Quando si deve provvedere alla pulizia interna di un serbatoio che ha contenuto olii combustibili si deve procedere alla apertura del serbatoio con precauzione, nè gli operai debbono entrarvi se non dopo averlo lasciato aperto un tempo sufficiente affinchè i vapori infiammabili siano stati espulsi.

8. Quando occorre riscaldare l'olio per facilitarne il travaso, il riscaldamento dovrà ottenersi a mezzo di serpentini di vapore e mai a fuoco diretto.

9. In prossimità dei serbatoi e dei magazzini si debbono tenere sempre dei depositi di sabbia a portata di mano, ai sensi del comma 4° del paragrafo 21.

10. Nell'impiego del combustibile nei forni delle caldaie si debbono usare tutte le precauzioni del caso, tenuto presente che i vapori che si possono sviluppare dalla nafta formano facilmente miscele esplosive.

Art. 2.

Coloro che intendono valersi della facoltà di cui all'articolo precedente dovranno fare domanda al Commissariato per i servizi della marina mercantile.

L'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1 sarà fatto da una Commissione costituita nel modo stabilito dall'art. 20 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, per i collaudi degli stabilimenti della categoria C.

Roma, 7 marzo 1923.

Il Ministro
THAON DI REVEL.

INSERZIONI

(1ª pubblicazione).

Tramways de Lombardie et Romagnes

Société anonyme

Siège social: Liège (Belgique) - Boulevard de la Sauvenière

Il est porté à la connaissance de Messieurs les Actionnaires que l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société aura lieu au Siège social 63, Boulevard de la Sauvenière, à Liège, le vendredi 6 avril prochain, à 2 1/2 heures de relevée.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et du Collège des commissaires.
2. Approbation du bilan et du compte du profits et pertes arrêtés au 31 decembre 1922.
3. Décharge à donner à Messieurs les Administrateurs et Commissaires.
4. Nominations statutaires.

Pour assister à l'assemblée générale du 6 avril 1923, Messieurs les Actionnaires doivent se conformer aux dispositions de l'article 32 des statuts.

Les dépôts d'actions doivent être effectués au plus tard le 31 mars 1923 dans les Banques ci-après:

à Liège:
à la Banque Liégeois;
au Crédit général Liégeois;
à Bruxelles:
au Crédit general Liégeois (succursale);
au Crédit Anversois.

Le Conseil d'administration.

10209 — A pagamento.

Società " Bramante „

COOPERATIVA CASA INGEGNERI

Sede in Roma

I soci della Società « Bramante » sono convocati per il giorno 15 aprile, alle ore 9 in assemblea ordinaria e straordinaria presso il sig. cav. ing. Antonio Garboli. via Boncompagni, n. 16, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza
2. Approvazioni bilanci 1921 e 1922.
3. Liquidazione della Società.
4. Nomina del liquidatore

Roma, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11864 — A pagamento

C. A. M.

Cooperativa alloggi modello

Società anonima cooperativa fra gli impiegati dello Stato per la costruzione di case economiche

SEDE: ROMA
via Dalmazia, n. 46

Assemblea generale ordinaria dei soci

Avviso di convocazione

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci indetta per il giorno 2 aprile alle ore 21. in prima convocazione e per il 3 detto in seconda convocazione ed alla stessa ora, nella sede sociale in via Dalmazia, n. 46, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e provvedimenti relativi
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 - Relazione dei sindaci.
3. Nomina delle cariche sociali.
4. Varie.

Per opportuna norma si avverte che il bilancio trovasi depositato da oggi nella sede sociale della Cooperativa, via Dalmazia, n. 46, dove i soci potranno prenderne visione dalle ore 13.30, alle ore 15 di ogni giorno.

Roma, 16 marzo 1923.

Per il presidente
F. Venturoli.

11865 — A pagamento.

The Texas Company

(S. A. I.)

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 10 aprile 1923, alle ore 16, nella sede sociale in via in Lucina n. 17, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio.
4. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei dimissionari.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione di emolumento ai sindaci effettivi.

In caso di mancanza di numero legale l'assemblea s'intende convocata allo stesso oggetto per il giorno 14 stesso mese, ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

11866 — A pagamento.

Società imprese elettriche Val di Lima

SEDE A LUCCA

Capitale versato L. 200,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, che sarà tenuta nella sede sociale in Lucca via Fontana, 8, il giorno di mercoledì 4 aprile prossimo, alle ore 14, ed in seconda convocazione, occorrendo, alle ore 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

a) Bilancio esercizio 1922, relazione del Consiglio e dei sindaci e deliberazioni conseguenziali.

b) Nomina di due amministratori in surroga del comm. Enrico Montauti e dott. Adriano Bastiani.

c) Nomina di tre sindaci e due supplenti e determinazione del compenso ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

a) Aumento del capitale fino a un milione di lire e delegazione al Consiglio dei relativi poteri.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di certificati di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito alla sede sociale non più tardi delle ore 14 del giorno 29 marzo.

Lucca, 16 marzo 1923.

L'amministratore delegato.

11867 — A pagamento

Società anonima

CINE-FILMS

Sede in Torino

Capitale versato Lire 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 31 marzo corr. alle ore 17, presso la sede sociale in questa città,

via Roma, n. 35, ed occorrendo in 2ª convocazione, l'8 aprile stesso luogo ed ora, per delibe are sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e reparto utili
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione
5. Retribuzione sindacale.
6. Nomina del collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni entro il 25 corr. presso la sede sociale.

Torino, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11871 — A pagamento.

S. P. I. C.

Società piemontese industria carboni

VERCELLI

Anonima

Capitale sociale L. 750.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, nell'abitazione del cav. A. A. Cottini, in Vercelli, via S. Anna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Riduzione del capitale sociale da L. 750.000 a L. 400.000 e proposta di fusione e incorporazione della S. P. I. C. in altre Società.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 25 corrente presso lo spettabile Credito agrario vercellese in Vercelli.

Qualora andasse deserta l'assemblea di 1ª convocazione, l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo il giorno 7 aprile, alla medesima ora, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Vercelli, 14 marzo 1923.

L'amministratore.

11868 — A pagamento.

Unione cooper. operai ex combattenti

BARI

I soci sono pregati voler intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà nei locali sociali alle ore 9 del 31 marzo 1923, in prima, e alle ore 9 del 15 aprile 1923, in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione direttore tecnico.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio 1922 e provvedimenti relativi.
5. Modifica degli articoli 16 — 17 — 19 — 25 — 26 dello statuto sociale.
6. Modifica degli articoli 17 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 del regolamento.
7. Varie.
8. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
9. Elezione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

11872 — A pagamento.

Società Anonima Laterizi

BEVAGNA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 marzo corrente, alle ore 19, per trattare i seguenti oggetti:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina delle cariche sociali.
5. Comunicazioni della presidenza.

Bevagna, 14 marzo 1923.

Il presidente
S. Silvestri.

11873 — A pagamento.

Società anonima della Guidovia Camuna

SEDE IN LOVERE

Capitale sociale sottoscritto L. 912.400 - versato L. 917.400

Avviso di 1ª convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 31 marzo corrente, alle ore 13,30 nella sede sociale in Lovere in via Nazionale n. 69, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Il deposito delle azioni per l'ammissione all'assemblea dovrà farsi in Lovere presso la sede sociale entro il giorno 29 corrente.

Non raggiungendosi il numero legale in prima adunanza, resta fin d'ora fissata per domenica 29 aprile p. v. alla stessa ora e nello stesso luogo l'assemblea di seconda convocazione che delibererà validamente qualunque sarà il capitale rappresentatovi.

In questo caso il termine per il deposito delle azioni resta protratto a tutto il 27 aprile 1923.

Lovere, 16 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

11874 — A pagamento.

Società Italiana Pastigliaggi Affini

Anonima

FOLIGNO

Assemblea ordinaria generale dei soci

I soci azionisti della « Sipa » sono convocati nei locali sociali (S. Magno) in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta il giorno 30 marzo 1923, alle ore 16, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Relazione morale e finanziaria del Consiglio di amministrazione.

Approvazione bilancio 1922.

Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Foligno, 15 marzo 1923.

Il presidente
G. Colletti.

11875 — A pagamento

Cooperativa muratori, minatori ed affini — Serle

Tutti i soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 31 c. m., alle ore 16, presso la sede del Ritrovo giovanile. Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio 1922 - 2. Relazione del Consiglio e dei sindaci - 3. Nomina dei sindaci. — NB. Deserta la 1ª

assemblea resta convocata per il giorno 8 aprile ore 14. Il presidente: Sirli Giacomo.

11876 — A pagamento.

Unione tipografica editrice provinciale

CUNEO

Via Emanuele Filiberto, n. 12

Capitale sociale L. 300.000 elevabile a L. 500.000

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria per il gio no 30 marzo 1923, alle ore 15, nel salone monsignor Billia sito in via Emanuele Filiberto, n. 8 stato gentilmente concesso, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione o modificazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Rinnovazione di 2 membri del Consiglio di amministrazione uscenti per sorteggio.
5. Rinnovazione dei sindaci e retribuzione ai sindaci uscenti per l'esercizio 1922.
6. Nomina Comitato probiviri.

Qualora in detto giorno non si avesse il numero legale degli azionisti, a senso dell'art. 17 dello statuto sociale l'assemblea resta convocata senz'altro avviso pel giorno 6 aprile nello stesso locale ed ora con il medesimo ordine del giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare l'avviso di convocazione o il certificato delle azioni o la regolare delega.

Cuneo, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione
Unione tipografica editrice provinciale
Il presidente
ing. Antonio Toselli.

11877 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA

"La Edile ferrovieri"

Il 25 c. m. alle ore 9 nella sala delle conferenze dell'on. Direzione compartimentale. via A. Doria, n. 5, avrà luogo l'assemblea ordinaria dei soci.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e della Commissione tecnica.
3. Relazione dei sindaci ed approvazione del bilancio consuntivo 1922.
4. Approvazione precedenti deliberazioni
5 Nomina del presidente e di due consiglieri (art. 46 statuto)
   » del Collegio dei sindaci (art. 56 id.).
   » del Collegio dei probiviri (art. 59 id).
   » di due membri della Commissione tecnica (art. 60 id.).
6 Costruendo caseggiato di via Montegalletto.
7. Soci dimissionar.
8. Varie.

Genova, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11878 — A pagamento.

"IGNIS"

Società anonima dei combustibili artificiali

SEDE IN BARI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima dei Combustibili artificiali «Ignis» sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 corrente marzo nella sede amministrativa, sita in via Napoli, n. 235, alle ore 16, in prima convocazione, ed alle ore 17, in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3 Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

Le azioni dovranno essere depositate non più tardi del 25 corrente presso la Cassa sociale.

Bari, 14 marzo 1923.

11879 — A pagamento

"PRO LEGNANO"

Società anonima

Capitale versato L. 100.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 14, in una sala della Banca di Legnano & Busto A., in Legnano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori e dei sindaci, sulla gestione 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
4. Nomina di quattro consiglieri, tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'eventuale seconda convocazione, avverrà il giorno 7 aprile 1923, alla stessa ora e luogo.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà effettuarsi presso la Banca di Legnano & Busto A. entro il 27 marzo 1923.

Legnano, 12 marzo 1923.

Il presidente
comm. ing. Carlo Jucker.

11880 — A pagamento

"ATLANTICA"

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

SEDE IN NAPOLI

Via Molo Piccolo, num. 2

I signori azionisti della Società anonima «Atlantica» sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Società in Napoli, in via Molo Piccolo n. 2, per discutere il seguente ordine del giorno.

Nel caso che la prima convocazione andasse deserta la seconda convocazione è fissata pel 14 aprile successivo, alle ore 16.

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2 Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e conto profitti e perdite.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Il Consiglio d'amministrazione.

11881 — A pagamento.

"La Mondiale"

Fabbriche riunite di Armoniche

LORETO

Capitale L. 120.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì 5 aprile 1923, p. v., alle ore 14, presso la sede sociale in Loreto (Marche), in prima convocazione, ed in mancanza del numero legale in seconda convocazione venerdì 6 aprile p. v. per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Lettura ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci: tre effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

Proposta di liquidazione della Società e nomina del liquidatore o liquidatori.

Loreto, 13 marzo 1923.

« La Mondiale »
Fabbriche riunite di Armoniche
Il presidente
Arteo Albanesi.

11882 — A pagamento

Società anonima per Istituti di istruzione

SEDE IN PISA

Capitale L. 200.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, ad ore 10, nella sede sociale via Oberdan n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione** del Consiglio d'amministrazione.
2. **Relazione** dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezione dei sindaci.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
6. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 27 marzo 1923.

Nel caso andasse deserta l'assemblea di prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 2 aprile 1923 nel locale suddetto ed all'ora suindicata.

Pisa, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

11883 — A pagamento.

BANCO AMBROSIANO

Società anonima

Sede sociale e Direzione generale in Milano
Fondata nel 1896

Capitale L. 60.000.000 — Emesso e versato L. 40.000.000
Riserva L. 4.000.000

GENOVA — MILANO — TORINO — VENEZIA
Alessandria — Como — Lecco — Monza — Novara — Pavia
Piacenza — Varese — Vigevano — Besana — Erba
Luino — Seregno

Aumento del capitale sociale
da L. 40.000.000 a L. 60.000.000

Sottoscrizione di n. 200.000 nuove azioni da L. 100 cadauna alla pari

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 24 febbraio 1923 ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 40.000.000 a L. 60.000.000 mediante emissione di n. 200.000 nuove azioni da L. 100 nominali cadauna e tale deliberazione venne omologata dal R. tribunale di Milano, con suo decreto 9 marzo 1923, n. 516.

In esecuzione della suddetta deliberazione il Consiglio d'amministrazione ha fissato le seguenti condizioni:

Tutte le 200.000 nuove azioni vengono offerte in opzione agli azionisti in ragione di una azione nuova per ogni due azioni possedute all'atto dell'opzione.

Le nuove azioni avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

Il prezzo di emissione è fissato alla pari e cioè L. 100 per cadauna azione ed all'atto dell'opzione viene richiesto soltanto il primo decimo e quindi dovranno essere versate L. 9,55 per ogni nuova azione optata e cioè il primo decimo in L. 10 per azione, sotto deduzione di L. 0,45 per bonifico interessi del 6 % fino al 31 dicembre 1923.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato dal 9 al 13 aprile 1923:

presso tutte le sedi, succursali ed agenzie del Banco Ambrosiano;

ed a Brescia, presso la Banca San Paolo

mediante presentazione dei certificati azionari elencati su apposito modulo firmato dall'azionista, coll'indicazione del suo domicilio.

Le azioni presentate verranno subito restituite dopo l'apposizione di una stampiglia comprovante l'esercitato diritto di opzione.

Agli azionisti ai quali spettano frazioni di azioni nuove, verranno rilasciati dei buoni d'opzione di una mezza azione ciascuno.

La presentazione di due buoni d'opzione riuniti effettuata durante il periodo di sottoscrizione, e cioè entro il 13 aprile 1923, darà diritto ai già azionisti di sottoscrivere una nuova azione alle condizioni di emissione.

Trascorso il 13 aprile 1923 i buoni d'opzione non presentati saranno ritenuti nulli.

È data facoltà agli azionisti, oltre all'opzione sopra regolata, di prenotarsi, fino alla concorrenza delle azioni possedute all'atto dell'opzione, per l'assunzione, in via di riparto proporzionale, di tutte quelle azioni che eventualmente non fossero optate dagli aventi diritto.

La domanda di prenotazione dovrà essere presentata contemporaneamente a quella per l'opzione ed accompagnata dal versamento in contanti di L. 9,55 per ogni azione prenotata.

La cessione di diritto d'opzione e di prenotazione dovrà riportare il consenso del Consiglio d'amministrazione e cioè in conseguenza di disposizioni statutarie.

Chiuse le operazioni di opzione e di prenotazione verrà comunicato avviso di riparto per le azioni prenotate e successivamente verrà restituita l'eventuale eccedenza di deposito.

L'azionista che non avrà esercitato il diritto di opzione e di prenotazione entro il 13 aprile 1923 si intenderà che vi abbia definitivamente rinunciato e si riterrà decaduto dall'esercizio di detta facoltà.

Di tutte quelle azioni che eventualmente non venissero nè optate nè prenotate dagli azionisti venne già assicurato il collocamento.

Milano, 14 marzo 1923.

Banco Ambrosiano.

11885 — A pagamento

Società anonima cooperativa " Gianicolense "

per case economiche in Roma

I soci sono convocati presso la sede sociale **in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 marzo 1923, alle ore 18, e in seconda** convocazione alla stessa ora del giorno 3 aprile 1923.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Bilancio 1922 e relazione dei sindaci.
3. Nomina del Consiglio e del Collegio sindacale per il 1923.
4. Provvedimenti diversi.

Roma, 16 marzo 1923.

Il presidente
L. Clerici.

11960 — A pagamento.

Società vetraria monzese

In liquidazione

SEDE IN MONZA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo corr. alle ore 10, nello studio del

signor notaio Antonio Mascheroni, in Monza, via Zucchi, n. 17, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922. Relazione del liquidatore, rapporto dei sindaci e relative deliberazioni.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e loro retribuzione pel passato esercizio.

Il deposito delle azioni deve effettuarsi presso il suddetto signor notaio entro il 28 corr.

In caso di seconda convocazione questa resta fissata per il giorno 15 aprile, alle ore 9, nello stesso locale.

In questo caso il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il giorno 12 aprile.

Monza, 14 marzo 1923.

Il liquidatore
G. Arpini.

11834 — A pagamento.

Società Anonima " Edilizia Salernitana „ - Salerno

Gli azionisti della Società Anonima «Edilizia Salernitana» sono convocati in assemblea generale ordinaria, nella sede sociale in Salerno, Largo Procida n. 2, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 9, in prima convocazione, e per lo stesso giorno alle ore 10, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Approvazione del conto profitti e perdite.
5. Emolumento ai sindaci.
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Il Consiglio d'amministrazione.

11886 — A pagamento.

Molino a cilindri in Trevi
già Serafino Bonica

Società anonima

Capitale L. 600.000 interamente versato

A sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 2 aprile p. v., alle ore 10, nei locali della sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione dell'amministratore delegato.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci.
4. Eventuali.

In caso di seconda convoca, questa avrà luogo senza altro avviso nella domenica successiva, 8 aprile p. v.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il 30 marzo, presso gli uffici della Società.

Trevi (Perugia), 14 marzo 1923.

L'amministratore delegato
N. Bonaca.

11887 — A pagamento.

Amministrazione
del Monte del matrimonio
DI BOLOGNA

L'assemblea generale dei deponenti è convocata in via ordinaria nella residenza del Monte, via Altabella n. 15, pel giorno di domenica 8 aprile 1923, alle ore 13.30.

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del consuntivo dell'esercizio 1922.
2. Proposta di beneficenza.
3. Nomina di tre consiglieri e di due revisori al consuntivo dell'esercizio 1923.

I certificati comprovanti la qualità di deponente a termini dell'art. 29 dello statuto verranno consegnati dalla segreteria del Monte nei giorni 5, 6 e 7 aprile, dalle ore 13 alle 16.

Il consuntivo dell'esercizio 1922 può essere esaminato dal 15 marzo in poi.

Le urne rimarranno aperte fino alle ore 15.

Bologna, 8 marzo 1923.

Il presidente
Adolfo Legnani.

11888 — A pagamento.

Società anonima Bottonificio Pesenti e C.

SEDE IN BERGAMO

Avviso di convocazione

I soci del Bottonificio Pesenti e C. sono convocati in assemblea ordinaria in altra delle sale della Banca bergamasca di depositi e conti correnti, per il 31 marzo corr. alle ore 16, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione dei sindaci.
3. Emolumento dei sindaci.
4. Nomina di un consigliere in sostituzione del dimissionario avv. Domenico Gennati.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Varie.

In caso di seconda convocazione l'assemblea resta fin da ora rimandata al 6 aprile 1923, ore 14.

11890 — A pagamento

Società Edilizia di San Vito Romano

Società anonima

SEDE IN SAN VITO ROMANO

Capitale L. 200.000 interamente versato

I signori azionisti della Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che sarà tenuta in S. Vito Romano il giorno sabato 31 marzo, alle ore 11, in sede di prima convocazione, e nella stessa ora e nello stesso luogo il giorno 11 aprile p. v. in sede di seconda convocazione qualora la prima riuscisse non risultante di numero legale, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione del bilancio dell'esercizio 1922 - Approvazione del medesimo e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci per il decorso esercizio ed elezione dei sindaci dimissionari.

I signori azionisti sono invitati a ritirare presso la sede sociale il permesso d'ammissione all'assemblea generale.

S. Vito Romano, 15 marzo 1923.

Il consigliere delegato
rag. D. Baccelli.

11955 — A pagamento.

Cassa Italiana Infortuni Mutua

MILANO

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria nella sede sociale in Milano, via S. Giovanni in Conca n. 9 per il giorno 30 marzo 1923, ore 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci - Approvazione bilancio dell'esercizio 1922 - Deliberazione relativa agli utili.
2. Determinazione del numero dei consiglieri per l'esercizio 1923, nomina di essi.

3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta, essa s'intende convocata nel medesimo luogo e ora in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 1923 e, necessitando, in terza convocazione per il giorno 8 aprile 1923.

Il presidente
M. Vassalli.

11958 — A pagamento.

Società Lombarda per la Metallizzazione

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 250.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, via S. Tomaso 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Articolo unico. — Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 relazione sindacale e deliberazioni relative.

Milano, 12 marzo 1923

L'amministratore delegato.

11959 — A pagamento.

" L'Edilizia economica ,,

Società anonima cooperativa

L'assemblea generale ordinaria è convocata per la sera del 31 marzo 1923, alle ore 19, nei locali sociali:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione del bilancio.
3. Modifica allo statuto sociale.
4. Nomina del Consiglio e dei sindaci.

Il presidente
A. Pangrazio.

11961 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 3 aprile 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto delle strade:

a) Pontesélice, dalla provinciale di Napoli, 1° tratto presso il passaggio a livello della stazione ferroviaria di Caserta alla provinciale di Roma 1° tratto, di lunghezza Km. 9,776;

b) Musicile Patturelli, dalla precedente alla provinciale Caserta Capua, di Km. 3,147.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 143,778.55 non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro.

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 15 febbraio 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal Capitolato, ma in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 7.200 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 3000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 16 marzo 1923

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

11903 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 3 aprile 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto, delle strade:

a) Nola 2° tratto, da Cancello alla Schiava (Nazionale Puglie) di lunghezza km. 12.901;

b) Nola 3° tratto da Cicciano a Nola, di lunghezza km. 3,583.

La durata è fissata ad anni due, salvo proroghe.

L'annuo estaglio a base d'asta è previsto in complessive lire 119.093,19, non comprese le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti ed altro.

Le condizioni d'appalto sono regolate dal capitolato speciale del 9 febbraio 1923 e da quello generale, ostensibili a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente ai termini dell'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente ab ia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 6 00 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrente alle aste ma nei limiti di L. 2000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta. Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Caserta, 16 marzo 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi
Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

11912 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 27 marzo 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni di a schede segrete, e in le norme dettate dall'art. 87, comma a), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strade provinciale Marano Giugliano e bivio Mugnano-Giugliano della lunghezza complessiva di m. 5122 dalla strada Santa Maria a Cubito al baselato di Giugliano durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 29 gennaio 1923 adottata coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 153.000 di cui a base d'asta L. 142.950.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre e lettere e che non potranno essere inferiori all'un per cento, potranno, anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina vaglia di L. 4000 per gli appaltatori e di L. 15 per le Cooperative, in conto del e spese d'asta e di contratto, intestatala all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto si intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 29 gennaio 1923, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio.

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5 La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti

nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti al e lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 7.650.

La cauzione definitiva sarà di L. 15.300 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto e d'ogni altra del'a specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario e per l'oggetto i concorrenti che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti la somma di lire 4.000 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, e della R. prefettura nel rito.

Napoli, 15 marzo 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

11900 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti, a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 26 marzo 1923, alle ore 14.30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma *A*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di mc 1900 di brecciame calcareo delle cave di Maddaloni o di S. Maria a Vico, occorrente per la manutenzione della strada Benevento-Capomazza durante gli anni 1923-924, in ragione di mc 950 per ciascun anno, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 18 settembre 1922, adottato coi poteri del Consiglio, ed in esecuzione del provvedimento del 4 dicembre 1922.

L'importo della fornitura in base di asta è di L. 77900 in ragione di L. 41 per ogni mc. e la provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni 40 nel primo anno di appalto a decorrere dalla data dell'analogo ordinativo, che sarà dato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà stato approvato il verbale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto definitivo di appalto e dopo che sarà eseguito il versamento della cauzione definitiva; nel 2° anno di appalto la fornitura dovrà essere compiuta per la fine di marzo, sotto pena della multa di L. 20 per ciascun appalto e giorno di ritardo.

Il pagamento sarà eseguito, in ciascun anno di appalto, in unica soluzione appena l'Ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certificato di collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo.

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 2600 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 18 settembre 1922, del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3900.

La cauzione definitiva sarà di L. 7800, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 2000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 15 marzo 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

1190l — A pagamento

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 26 marzo 1923, alle ore 15.30 innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma *a*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Campana dalle colonne di Giugliano sulla strada di Roma a Pozzuoli al passaggio a livello della ferrovia Cumana della lunghezza di m 17.895.50 durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 9 febbraio 1923 adottata coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 64?.050, di cui a base d'asta L. 632,703.52.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso, che dovranno esprimersi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè dalla cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 16000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopraindicati approvato con deliberazione del 4 settembre 1922, del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 32400.

La cauzione definitiva sarà di L. 64800, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 16000 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 14 marzo 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino,

11902 — A pagamento.

CONSORZIO DI GHILARZA

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei movimenti di terra e delle opere murarie relative alla costruzione dell'acquedotto consorziale di Ghilarza-Abbasanta-Norbello.

Il Presidente del Consorzio

RENDE NOTO

che il giorno ventinove del mese di marzo a ore nove nell'ufficio comunale di Ghilarza, nanti di lui o di chi per esso, si terrà asta pubblica ad unico e definitivo incanto ad offerte segrete a norma dell'art. 87, lettera *a*, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei movimenti di terra e delle opere murarie occorrenti e previste nei progetti degli ingegneri Forteleoni e Morea — che per ultimo l'aggiornò — per la costruzione dell'acquedotto consorziale suddetto, da alimentarsi colle acque della sorgente « S. Ena ruia » in salti di Santu Lussurgiu ed il cui importo complessivo è di L. 1.800.000.

La spesa, base d'asta, dei lavori che formano oggetto del presente appalto è preventivata in Lire cinquecento settantacinque mila quattrocento diciasette e centesimi trenta (L. 575.417,30).

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno depositare presso la Sezione della Regia Tesoreria Provinciale o a mani di chi presiederà l'asta la somma di lire ventimila a garanzia delle offerte.

Dovranno inoltre preventivamente presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore ai quattro mesi a quella fissata per l'asta;

b) il certificato di idoneità rilasciato in conformità dell'art. 77 dell'accennato Regolamento di contabilità generale dello Stato, di data non anteriore a sei mesi, comprovante che il concorrente ha dato prove di perizia nell'eseguimento o nella direzione dei lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi;

c) una dichiarazione colla quale il concorrente affermi di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori e di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che hanno influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali per cui giudica eque le medesime e i prezzi stessi rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) ricevuta del deposito della cauzione provvisoria di lire 20.000, nel caso che esso sia stato eseguito presso la Sezione della Regia Tesoreria Provinciale.

Le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40, possono essere presentate all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, consegnarsi personalmente o farsi consegnare a tutto il giorno precedente l'asta. Esse debbono essere firmate e contenere le indicazioni del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere e senza correzioni.

Verranno esclusi dalla gara quei concorrenti che non presenteranno regolarmente i documenti suddescritti o che dai medesimi risultasse causa plausibile e legittima la esclusione.

Non si farà luogo alla aggiudicazione se non si presenteranno almeno due offerte, e l'appalto sarà deciso, seduta stante, a favore di quel concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa ed incondizionata.

La cauzione definitiva è fissata in un decimo dell'importo netto dell'appalto.

I lavori dovranno iniziarsi non appena compilato il verbale di consegna e dovranno essere condotti a termine entro venti mesi consecutivi.

Tanto gli acconti che il saldo relativo al compimento dei lavori suddetti saranno fatti secondo le modalità stabilite dal Capitolato e verranno pagati col mutuo appositamente contratto colla Cassa Depositi e Prestiti, per cui l'appaltatore, in caso di ritardo nella riscossione, non potrà accampare ragioni, pretese o diritti qualsiansi.

Per tutto quanto non è detto nel presente, si rimanda al Capitolato, disegni e preventivi delle opere, oggetto dell'appalto, ostensibili a chiunque presso questa Segreteria comunale tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Tute le spese, inerenti ed attinenti all'appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ghilarza, 7 marzo 1923.

Il Presidente del Consorzio:
LUCREZIO DALMASSO.

10405 — A pagamento.

Comune di Civitella San Paolo

Secondo esperimento d'asta

per la vendita del taglio dei boschi di proprietà del comune Corona e Nasso Cerolino, a termini abbreviati a cinque giorni

SI RENDE NOTO

che essendo andato deserto il primo esperimento d'asta fissat per il 7 marzo 1923, per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio dei boschi sunnominati, il secondo esperimento avrà luogo il giorno 23 marzo, alle ore 12, nella sala comunale. alle condizioni tutte indicate nel 1° avviso d'asta in data 1° marzo 1923, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del primo detto mese, ad eccezione che si procederà anche con un solo concorrente.

La scadenza dei fatali per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 12 del 29 marzo 1923

Civitella San Paolo, 7 marzo 1923.

Il sindaco ff.
Antonio Pennacchini.

Il segretario comunale
Trastulli Tommaso.

10506 — A pagamento.

PEOVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI SERRADECONTI

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo.

SI RENDE NOTO

che il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 10, nella sala consigliare di questo Comune, dinanzi all'Ill.mo signor sindaco, o chi per esso sarà tenuto pubblico incanto per l'appalto in tre distinti lotti delle opere e provviste inerenti alla costruzione dell'edificio scolastico del capologo, conforme al progetto dell'ingegnere cav Enrico Piccioni in data 4 aprile 1922;

1° lotto - Opere murarie;
2° lotto - Opere da falegname;
3° lotto - Opere da fabbro e lattoniere:

col metodo della candela vergine, osservate le condizioni contenute nel capitolato d'oneri e le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074.

L'asta verrà aperta sulla somma di:

L. 177.772,52 per le opere murarie;
L. 14.375,15 per le opere da falegname;
L. 2.723,40 per le opere da fabbro e lattoniere;

ed il deposito per concorrervi in denaro sarà rispettivamente di L. 3640, L. 300, L. 60.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

L'appalto sarà in modo definitivo deliberato seduta stante per ogni singolo lotto, a quel concorrente che presenterà la migliore offerta in diminuzione del prezzo d'asta.

La prima offerta di ribasso non potrà essere inferiore al 14 per cento per le opere murarie dell'11 per cento per quelle da falegname del 5 0/0 per quelle da fabbro e lattoniere.

I lavori tutti dovranno essere ultimati nel termine di 6 mesi a decorrere dalla data di consegna.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare:

A) un certificato di moralità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente.

b) un certificato del prefetto pure di data non anteriore a sei mesi a quello in cui sarà tenuta l'asta dal quale risulti che l'aspirante abbia la cognizione e capacità necessaria per l'eseguimento dei lavori da appaltarsi.

Gli aggiudicatari dovranno stipulare il contratto entro il 12 aprile 1923.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà degli appaltato i prestarsi una cauzione definitiva nella misura fissata dall'art. 7 del capitolato generale.

È fatto assoluto obbligo all'appaltatore dei lavori murari di servirsi esclusivamente di operai del luogo e del materiale laterizio della locale fornace di proprietà fratelli Ceccacci e Mazzufferi.

Tutte le spese inerenti all'appalto nonchè quelle del contratto di registro, bollo, ecc., sono a totale carico degli appaltatori.

Per tutto ciò che non fosse contemplato nel presente avviso d'asta, varranno le norme tutte portate dal capitolato speciale e dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti in materia.

Serradeconti, 9 marzo 1923.

Il sindaco
P. Tacci.

Il segretario
Italo Colognini.

11097 — A pagamento.

COMUNE DI VARESE

AVVISO D'ASTA
per la manutenzione degli stabili comunali
durante il triennio 1923-1925

SI RENDE NOTO

che nel giorno 4 aprile 1923, in Varese, civico Palazzo, alle ore 10, davanti al sottoscritto R. commissario, od a chi per esso, si terrà una pubblica asta avente per oggetto l'appalto del mantenimento degli stabili comunali, per la durata del triennio decorrente dalla data dell'aggiudicazione a tutto il 31 dicembre 1925.

Il tutto secondo il capitolato speciale d'appalto deliberato dal R. commissario il 27 dicembre 1922 ed approvato con decreto prefettizio 16 febbraio 1923, n. 6325-2.

L'incanto sarà aperto sulla base dell'ammontare lordo indicato dall'art. 4 del capitolato citato, in L. 210.000.

Le offerte seguiranno col sistema delle schede segrete, recante un unico ribasso percentuale, globale, sui singoli prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi.

Dette offerte saranno rimesse in piego chiuso all'autorità che presiede all'asta, nei modi e forme prescritte dal regolamento 4 maggio 1885 sull'amministrazione e contabilità dello Stato.

L'offerta, chiusa in busta suggellata, recherà la scritta: «Offerta per l'appalto della manutenzione degli stabili comunali». Sarà stesa su carta bollata da L. 2,40 e conterrà esattamente le indicazioni: Nome, cognome, paternità e domicilio dell'offerente; percentuale di ribasso sui prezzi d'asta sopra espressi; dichiarazione di esatta conoscenza dei lavori ed opere da appaltarsi, del capitolato d'oneri e suoi allegati, e la firma dell'offerente.

Gli aspiranti dovranno poi presentare a parte:

a) un certificato di moralità, in data non anteriore di mesi tre a quella fissata per l'incanto, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) un certificato d'idoneità all'appalto a cui si aspira, in data non anteriore a mesi sei a quella in cui è tenuta l'asta, rilasciato da un ingegnere direttore di lavori eseguiti per conto di pubbliche Amministrazioni, e confermato da un ingegnere capo di un Ufficio tecnico provinciale, o del Genio civile, che assicuri avere l'aspirante le cognizioni e la capacità necessarie per dirigere ed eseguire lavori di costruzione in genere e che comprovi la perizia, la sufficiente pratica e l'idoneità anche dal lato della diligenza e buona fede nell'osservare le prescrizioni di contratto, collo specificare le principali opere eseguite o contratti di appalto assunti dal concorrente, con dichiarazione che i relativi lavori furono lodevolmente condotti a termine.

Detti documenti dovranno essere stesi in regolare bollo, debitamente legalizzati, ove sia necessario.

c) certificato di versamento all'esattore comunale del deposito provvisorio di L. 3000 a garanzia dell'offerta.

Avvenuta l'aggiudicazione, detto deposito verrà restituito ai non deliberatari, mentre l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito definitivo corrispondente al decimo dell'importo a cui sarà ridotta l'impresa in seguito al ribasso d'asta.

L'aggiudicazione sarà ad incanto unico, e sarà definitiva quando la migliore offerta abbia superato, o almeno raggiunto il minimo di ribasso, e non ol repassato il massimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione.

Il capitolato d'oneri coi relativi allegati sarà visibile presso la sezione tecnica Municipale nei giorni ed ore d'ufficio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ad alcuno dei concorrenti senza essere tenuta ad indicarne i motivi.

Varese, 8 marzo 1923.

Il Regio commissario
G. E. Raimondi.

Il segretario
A. Gazzone.

11702 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di stabili rurali

Nel giorno di mercoledì 4 aprile p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede la Amministrazione generale dei predetti Ospizi, il signor presidente o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico alla candela vergine, per alienare in due lotti gli stabili rurali appresso indicati:

Lotto 1.

Poss. Corte Panizza, in comune di Colorno, frazione di Copermio, estensione ett. 31,84.26, biolche 103 e 29/10.

Prezzo a base d'incanto L. 390.000.
Minima offerta in aumento L. 1000.

Lotto 2.

Poss. Di Sotto in comune di Torrile, frazione S. Andrea, estensione ett. 20.01.07, biolche 64 e 95/100.

Prezzo a base d'incanto L. 200.000.
Minima offerta in aumento L. 1000.

Chi concorre all'acquisto degli stabili dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di:

L. 39.000 per il 1° lotto;
L. 20.000 per il 2° lotto;

per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

L'aggiudicazione seguirà quando vi siano almeno due offerte per ogni lotto, e sarà provvisoria; fino alle ore 16 del giorno 20 aprile prossimo, potranno essere presentate nuove offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

L'aggiudicatario definitivo, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto, e pagarne l'intero prezzo.

I capitolati delle condizioni di vendita sono visibili in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 13 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

11918 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Martedì 3 aprile p. v., alle ore 10,30 in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente o chi per esso terrà un secondo incanto pubblico, alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare la possessione « Fognano » in Fognano di Golese, di natura prativa-stabile-irrigua, prativa-art ficiale, colt va-affilagnata e con fabbricasamento; dell'estensione complessiva di ettari 18.0478, pari a biolche 51 e 9[illegible]10, e sulla messa a prezzo di L. 180.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 18000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 19 aprile p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria delibera aento.

L'acquirente, salvo ulteriori a carti con l'Amministrazione dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 14 marzo 1923.

Per il direttore generale
dott G. Amoretti

11919. — A pagamento.

Municipio di S. Maria a Vico

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del giorno 5 aprile p. v. si terrà in questa casa municipale, dinanzi al sindaco o a chi per esso, un pubblico incanto ad estinzione di candele, per l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico osservandosi le norme dettate dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La gara si aprirà sulla somma di L. 560.755,60 (non incluse le L. 59 214,40 che sono a disposizione dell'Amministrazione), e l'aggiudicazione provvisoria seguirà a favore di chi avrà offerto un maggiore ribasso percentuale.

Non avrà luogo la gara se gli aspiranti non saranno almeno due.

Ogni aspirante per essere ammesso a licitare dovrà presentare:

a) certificato penale di data non anteriore di quattro mesi al presente avviso;

b) certificato di moralità di data come il precedente, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, domicilio dell'aspirante, nel quale dovrà farsi particolare riferimento alla probità di esso aspirante, quale appaltatore di opere pubbliche;

c) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da eseguirsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori;

d) la prova di aver depositato nella cassa del Comune lire ventottomila a garanzia delle offerte e in conto alle spese.

Le spese per avvisi, inserzioni, incanti, contratti, copie, registrazione, vincoli e svincoli di cauzione, sono tutte a carico dell'appaltatore oltre al 6 per cento sull'ammontare netto dei lavori, che deve corrispondere all'ingegnere direttore dei lavori.

Le Cooperative di produzione e lavoro dovranno presentare alla segreteria del Comune almeno due giorni prima di quello fissato per la licitazione l'atto di legale riconoscimento e i documenti prescritti, e per le agevolazioni di legge, delle quali godono, dovranno, prima della licitazione, versare nella Cassa comunale L. 4000 per le spese d'asta e contrattuali.

I predetti depositi provvisori verranno dopo la gara restituiti immediatamente a non deliberatari.

L'aggiudicatario definitivo dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti la cauzione corrispondente al ventesimo dell'importo netto dei lavori.

L'opera dovrà eseguirsi secondo le deliberazioni dell'Amministrazione il capitolato e il progetto dell'ing. Americo Campagnuolo, atti visibili nella segreteria comunale.

Il tempo utile per il miglioramento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà al mezzodì del 28 aprile p. v.

Santa Maria a Vico, 10 marzo 1923.

Il sindaco
G. Chioffi.

11388 — A pagamento.

MUNICIPIO DI MEL

AVVISO DI 1° INCANTO
per la vendita di legna ad uso di carbonizzazione

Il commissario prefettizio

RENDE NOTO

che essendosi in tempo utile prodotta offerta di miglioria sul prezzo di provvisoria aggiudicazione si procederà il giorno di mercoledì 28 corrente alle ore 10 ant., nell'ufficio di segreteria del Comune, innanzi al sottoscritto e col sistema della candela vergine al definitivo incanto per l'appalto suddetto a favore di colui che risulterà miglior offerente sui seguenti prezzi:

di L. 6562,50 per il 1° lotto Val Fontane - Foral;
di L. 40.005 per il 2° lotto Val Fontane - Palla Brandol;
di L. 8757 per il 3° lotto Val Farera - Frattade.

Non essendovi nel giorno suddetto altre offerte di miglioramento l'appalto resterà a chi fece l'offerta di miglioria del ventesimo.

Resta fermo quanto venne pubblicato nell'avviso in data 30 gennaio 1923.

Mel, 12 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Piero Mandruzzato.

11905 — A pagamento

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Castelvecchio Calvisio

AVVISO D'ASTA
per miglioramento del ventesimo

L'appalto dei lavori per la costruzione di una variante sulla strada consorziale S. Pio delle Camere-Calascio che ebbe luogo in questo ufficio il 15 marzo 1923 venne provvisoriamente aggiudicato per la somma di L. 60.412,21, al signor Ceci Alfonso fu Innocenzo.

SI RENDE NOTO

pertanto che il termine utile per presentare le offerte di diminuzione del ventesimo, scade alle ore 18 del giorno 3 aprile 1923.

Restano invariate le norme stabilite nel precedente avviso del 18 febbraio 1923 per quanto riguarda la procedura dell'asta, i depositi cauzionali, ecc.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta, nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio.

Castelvecchio Calvisio, 15 marzo 1923

Il presidente
G. Marsili

Il segretario
A. Tatoni.

11908 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA

A maggiore chiarimento dell'avviso pubblicato in data 12 marzo 1923, per l'asta indetta pel 31 stesso mese

Si rende di pubblica ragione

che la strada Sessa-Mignano al luogo detto Ponte si biforca in due rami e si ricongiunge alla contrada Patiernò, da dove prosegue fino allo incontro della strada di Sora.

La lunghezza complessiva è di km. 50,300 dei quali km. 41 rappresentano i due rami.

Caserta, 11 marzo 1923

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.

Pel direttore della segreteria provinciale:
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

11969 — A pagamento.

Municipio di S. Antimo

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto ed a partiti segreti pei lavori di costruzione di un serbatoio di riserva dell'acqua di Serino e per l'importo presunto di L. 40.469,58

Il giorno di giovedì 5 aprile, alle ore 10, nella casa comunale innanzi al sindaco, od a chi per lui, avranno luogo gli incanti per lo appalto dei lavori di costruzione di un serbatoio di riserva dell'acqua di Serino, in conformità del progetto in data 19 novembre s. a., debitamente vistato dal genio civile, approvato da commissario prefettizio con determinazione del 10 novembre detto e dalla Commissione provinciale di beneficenza in seduta del 19 gennaio u. s.

La gara avrà luogo a schede segrete ad unico e definitivo incanto, a norma dell'art. 87 punto a) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sulla base di L. 40.469,58 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal capitolato di appalto annesso al progetto dei lavori, che è visibile tutti i giorni nella segreteria comunale e nelle ore di ufficio.

I lavori consistono in opere murarie ed accessori.

I concorrenti per essere ammessi a far partito dovranno esibire il proprio certificato penale di data non anteriore a quattro mesi dal giorno delle aste e dovranno eseguire nelle mani del presidente il deposito provvisorio di L. 2000 a garenzia dell'offerta.

Il presidente alle aste si riserva, non pertanto, la facoltà di escludere dalla gara le persone che, a suo insindacabile giudizio non riterrà idonee senza essere tenuto a motivare, o giustificare il suo provvedimento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con l'intervento di un sol concorrente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi entro tre giorni dalla aggiudicazione nella segreteria comunale per stipulare il definitivo contratto di appalto.

La cauzione definitiva, a garanzia dell'appalto stesso, sarà pari al 5 % del prezzo di aggiudicazione e dovrà essere presentata in contanti o in titoli dello Stato, al prezzo corrente di borsa, all'atto della stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non si presenterà alla stipulazione del contratto o questa non potrà aver luogo per causa da lui dipendente, sarà devoluto a favore dell'Amministrazione il deposito provvisorio prestato a garanzia delle aste.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna, che risulterà da apposito verbale, e dovranno essere ultimati nello spazio di cinque mesi.

Le spese di asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

S. Antimo, 12 marzo 1923.

Il sindaco
avv. Antimo Sorbo.

Il segretario
avv. Orlando Limone.

11911 — A pagamento.

MUNICIPIO DI AUGUSTA

AVVISO D'APPALTO AD UNICO INCANTO
della salina comunale

Il giorno 5 aprile 1923, dalle ore 10 alle ore 11, nella sala della Giunta di questo Comune, dinanzi al signor sindaco, o chi per esso delegato, si addiverrà all'incanto per l'appalto della salina comunale, divisa in 3 lotti per come essa è divisa e coltivata per l'importo presunto complessivo annuo:

Per il lotto n. 1 Fontana L. 9500 soggetto a rialzo.
Per il lotto n. 2 Castellino L. 21.000 soggetto a rialzo.
Per il lotto n. 3 Regina L. 95.000 soggetto a rialzo.

L'appalto avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 25 marzo 1923 al 24 marzo 1928 per uso di salina tanto per la produzione del sale, quanto per quello delle acque madri; con l'obbligo allo aggiudicatario di ciascun lotto di apportarvi tutte quelle modifiche e migliorie nel tempo e modo previste nel relativo capitolato e progetto redatto dall'ing. sig. Bruno Costantino in data 18 ottobre 1922, deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 1922 e vistato dall'ill.mo sig. prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefettura, il 2 marzo c. a. n. 3488.

L'asta di ciascun lotto avrà luogo ad unico incanto e a termini dell'art. 67 lett. a) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885 n. 3074, e cioè mediante offerte segrete stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far presentare in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta, per mezzo di posta ovvero consegnandolo o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo le parole « Offerta per l'asta di cui all'avviso d'asta » e debbono avere l'indirizzo: Sindaco - Augusta.

Le offerte per il lotto al quale si vuol concorrere dovranno contenere l'indicazione dell'aumento, oltre che in cifre in tutte lettere sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione per ciascun lotto sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Per essere ammesso a ciascuna delle tre aste dovrà ogni concorrente far pervenire nel termine di cui sopra al Comune (Sindaco - Augusta) e separatamente dalla busta suggellata contenente l'offerta, domanda in carta bollata da L. 2,40 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio, l'oggetto dall'appalto ed il nome e numero del lotto per il quale intende concorrere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti.

a) certificato generale del casellario competente, di data non anteriore a 4 mesi da quello dell'avviso d'asta;

b) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di avere esatta conoscenza della salina e delle condizioni contrattuali e del capitolato speciale di appalto e del progetto dell'ing. Bruno delle migliorie da eseguire.

c) certificato in carta bollata sottoscritto da persona che si dichiari pronto a fargli da fideiussore solidale la cui solvibilità sarà regolata a norma degli articoli 1904 e 1905 del codice civile.

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non

anteriore a 4 mesi da quello dell'avviso d'asta per il fideiussore.

e) il certificato di eseguito deposito per il primo lotto di L. 2600 per spese d'asta e contrattuali che sono tutte a carico dell'aggiudicatario, nonchè di L. 4000 come cauzione provvisoria e per tutti gli effetti di legge; per il secondo lotto di L. 7500 per spese d'asta ecc. come sopra e di L. 14.000 per cauzione come per il lotto n. 1; per il terzo lotto di L. 24 000 per spese di asta ecc. come sopra e di L. 48 000 per cauzione come per il lotto n. 1.

I concorrenti inoltre dovranno nei termini di cui all'art. 6 produrre documenti atti a comprovare tanto la loro solvibilità personale quanto quella del loro fideiussore, che possiede beni liberi siti nella circoscrizione di questa Corte d'appello e di sufficiente garanzia; devono essere ben visti al sindaco, o chi per esso delegato, il quale si riserva la insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto per i tre lotti della salina è distinto e separato, ma è unico per l'aggiudicazione definitiva di tutti e tre i lotti, per cui nel caso che per uno dei tre lotti rimanesse deserta e non avesse luogo l'aggiudicazione definitiva s'intenderanno come non avvenute le altre aggiudicazioni.

Nel termine di giorni quindici dalla data di approvazione dell'atto d'aggiudicazione debitamente notificata agli aggiudicatari e relativi fideiussori, devono prestare regolare atto di sottomissione.

Infra lo stesso termine gli aggiudicatari dovranno versare nella tesoreria comunale rispettivamente per il lotto n. 1 « Fontana » L. 1000 - Per il lotto n. 2 « Castellino » L. 10.000 e per il lotto n. 3 « Regina » L. 20.000 a titolo di cauzione per le migliorie da eseguire nei rispettivi lotti.

Il capitolato di condizioni amministrative ed il progetto tecnico trovansi depositati nella segreteria comunale a disposizione del pubblico nelle ore d'ufficio.

Augusta, 14 marzo 1923.

Per il sindaco
Imprescia.

Il segretario comunale
G. Motta.

11901 — A pagamento.

Municipio di S. Antimo

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto ed a partiti segreti
pei lavori di sopraelevamento della casa comunale
e per l'importo presunto di L. 74.000

Il giorno di giovedì 5 aprile, alle ore 10 nella casa comunale, innanzi al sindaco, od a chi per lui, avranno luogo gli incanti per lo appalto dei lavori di sopraelevamento della casa comunale, in conformità del progetto in data 19 novembre s. a. debitamente vistato dal Genio civile, approvato dal commissario prefettizio con determinazione del 10 novembre detto e dalla Commissione di beneficenza provinciale in seduta del 19 gennaio u. s.

La gara avrà luogo, a schede segrete, ad unico e definitivo incanto, a norma dell'art. 87 punto a) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sulla base di L. 74000 e sotto la osservanza delle norme e condizioni stabilite dal capitolato di appalto annesso al progetto dei lavori, che è visibile tutti i giorni nella segreteria comunale e nelle ore ore di ufficio.

I lavori consistono in opere murarie ed accessorie.

I concorrenti per essere ammessi a far partito dovranno esibire il proprio certificato penale di data non anteriore a quattro mesi dal giorno delle aste e dovranno eseguire nelle mani del presidente il deposito provvisorio di L. 2000 a garanzia dell'offerta.

Il presidente alle aste si riserva, non pertanto, la facoltà di escludere dalla gara le persone che, a suo insindacabile giudizio non riterrà idonee senza essere tenuto a motivare, o giustificare il suo provvedimento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con l'intervento di un solo concorrente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi entro tre giorni dall'aggiudicazione nella segreteria comunale per stipulare il definitivo contratto di appalto.

La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto stesso, sarà pari al 5 % del prezzo di aggiudicazione e dovrà essere presentata in contanti o in titoli dello Stato, al prezzo corrente di Borsa all'atto della stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non si presenterà alla stipulazione del contratto o questa non potrà aver luogo per causa da lui dipendente, sarà devoluto a favore dell'Amministrazione il deposito provvisorio prestato a garanzia delle aste.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna, che risulterà da apposito verbale, e dovranno essere ultimati nello spazio di cinque mesi.

Le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

S. Antimo, 12 marzo 1923.

Il sindaco
avv. Antimo Sorbo.

Il segretario comunale
avv. Orlando Limone.

11910 — A pagamento.

Congregazione di San Filippo Neri
detta della Carità in Parma

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto a termini abbreviati
per affittare l'officina meccanica denominata officina Ferrari in Parma, via Nino Bixio nn. 319 e 321 con ingresso anche dal Viale Vittoria

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 24 marzo 1923, nei locali della Congregazione di San Filippo Neri detta della Carità in Parma, posti sulla Via alla Corte di Appello al n. 26, davanti al rappresentante della Congregazione, ed a ministero del sottoscritto notaio, o di chi per esso;

Si procederà ad un esperimento d'asta per aggiudicare definitivamente in affitto, per una durata di anni nove chiusi e consecutivi pei contraenti, da avere principio al 20 aprile 1923, col canone rivedibile al compiersi del primo e del secondo triennio a norma dell'apposito capitolato e sulla messa a prezzo di L. 8000, l'officina meccanica posta in Parma, via Nino Bixio nn. 319-321, già della Ditta Ferrari Luigi e meglio identificata nella apposita relazione e capitolato.

L'asta si terrà col sistema della candela vergine.

Non si accetterà nessuna offerta condizionata nè minore di L. 200.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva anche col concorso di un solo offerente.

I concorrenti dovranno depositare nelle mani di chi presiede l'incanto la somma di L. 6000, a garanzia dell'aggiudicazione e delle spese del contratto.

La cauzione da prestarsi dovrà corrispondere ad un'annata della pensione d'affitto, più il valore della dotazione (L. 25.000).

La pensione di affitto verrà pagata in quattro eguali rate posticipate a far tempo dal 20 aprile 1923.

I patti e le condizioni dell'incanto saranno visibili a chiunque, nella cancelleria del Pio Istituto, nelle ore d'ufficio di ogni giorno non festivo.

Parma, 14 marzo 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

11933 — A pagamento.

Congregazione di S. Filippo Neri detta della Carità DI PARMA

AVVISO D'ASTA

Incanto definitivo

Si rende noto:

Che essendo stato posto l'aumento del ventesimo al prezzo della provvisoria aggiudicazione, alle ore 10 del giorno 28 marzo 1923 in una sala degli uffici del Pio Istituto, situati in Parma nell'edificio sulla strada alla Corte d'appello n. 26, dinnanzi al rappresentante della prefata Congregazione ed a ministero del sottoscritto, o chi per esso, si procederà ad un esperimento d'asta a candela vergine per l'aggiudicazione definitiva in affitto, dal giorno 11 novembre 1923, per anni nove, colla facoltà di rescissione alla fine del seiennio, e col canone rivedibile col compiersi del primo triennio, dello stabile seguente è così:

Denominazione dello Stabile

Torre in Arola di Langhirano e Felino, superficie metrica ettare 34,44,83, locale biolche 111 5/6.

Prezzo d'incanto L. 35.070.

Deposito d'asta L. 20.000.

Valore delle scorte dotali L. 14.000.

Non si accetterà nessuna offerta condizionata nè minore di L. 100 e si farà l'aggiudicazione definitiva anche col concorso di un solo offerente.

I concorrenti all'incanto dovranno prima depositare nelle mani di chi presiederà l'incanto medesimo la somma detta sopra a garanzia provvisoria dell'aggiudicazione e pel soddisfacimento delle spese cui darà luogo il contratto di locazione.

La cauzione definitiva da prestarsi dovrà corrispondere ad una annata e un quarto della pensione d'affitto più il valore delle scorte dotali.

L'annuo fitto dovrà essere pagato in 4 rate eguali nel giorno 11 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre d'ogni anno della locazione, eccettuata l'ultima rata dell'ultimo anno che dovrà essere pagata entro l'11 ottobre dell'anno stesso.

Le perizie ed i quaderni dei patti generali e speciali per la locazione dello stabile suindicato potranno da chiunque essere letti nella Cancelleria del Pio Istituto nelle ore d'ufficio di ciascun giorno festivo.

Parma, 9 marzo 1923.

Il notaio
Giuseppe Micheli.

11934 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni generali di Venezia» fa noto che le signore Ismenia Wagner ved. Tavassi e Giuseppina Baruti nata Tavassi, nella loro qualità di eredi del defunto sig. Giovanni Battista Tavassi, assicurato con polizza n. 7017 emessa il 15 marzo 1915 per L. 5000 hanno dichiarato di avere smarrito il titolo originale della polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta a volerla presentare alla sua Direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

7581 — A pagamento.

Orfanotrofio Loffredo di Monteforte Irpino

AVVISO
per incanto definitivo

Si rende noto

che a seguito di offerte di ventesimo, presentate in tempo utile, sui prezzi di provvisoria aggiudicazione dei sottosegnati sfolli, alle ore 10 ant m. del giorno 23 marzo 1923, davanti il sopraintendente, o chi per esso, si procederà, mercè asta pubblica, col sistema della candela vergine, a termini abbreviati di 5 giorni liberi, alla vendita ad unico e definitivo incanto degli sfolli:

Carrafone 2°, pel prezzo di base di L. 6300.
Centoapparte per L. 5250.
Macchia Grande per L. 5113,50.
Piana Vallicelle per L. 4347.
Carrafiore 1° per L. 3780.
Ripa 1ª per L. 3659,25.
Cirasiello 1° per L. 2562.
Macchia Vallicelle per L. 2467,50.
Cirasiello 2° per L. 2457.
Ripa 3ª per L. 1942,50.
Sicurano Piccolo per L. 1375,50.
Macchia Pentillo per L. 913,50.
Valle rotonda per L. 283,50.

In questo nuovo esperimento d'asta si farà luogo all'aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, purchè vengano migliorate le offerte fatte in grado di ventesimo.

In mancanza di offerte gli sfolli suindicati resteranno definitivamente aggiudicati agli offerenti dell'aumento fatto in grado di ventesimo.

Monteforte Irpino, 15 marzo 1923.

Il sopraintendente
cav. dott. C. Amodeo.

Il segretario
A. Vitelli.

11915 — A pagamento.

Congregazione di carità di Resina

Avviso per offerta di ventesimo

Essendosi nelle aste sperimentate oggi, proceduto all'aggiudicazione provvisoria degli infrascritti lotti

SI RENDE NOTO

che il termine (fatali) per poter presentare offerte di ventesimo sul prezzo aggiudicato scadrà alle ore 12 del giorno 4 aprile 1923.

Le offerte accompagnate dalla ricevuta dell'eseguito deposito di tre decimi del prezzo base possono presentarsi nell'ufficio di tesoreria della Congrega sito nel pianterreno del palazzo comunale di Resina.

Gli atti sono visibili nell'ufficio della Congrega.

Lotto 4.

Zona sulla via San Marco a Pugliano al sig. Biagio Del Giudice per L. 11.515

Lotto 9

Fondo in Resina, contrada Bosco al sig. De Rosa Francesco per L. 8627,20

Lotto 10.

Seconda zona del fondo precedente al sig. Francesco De Rosa per L. 5315,60.

Lotto 12.

Territorio in contrada «Trentola» in Resina al sig. Aniello Sonnino per L. 3199,70.

Lotto 13.

Seconda zona del fondo precedente al sig. Sonnino Aniello per L. 11.490.

Lotto 14.

Basso al cortile Muletta al signor Giovanni Acampora per L. 2389.

Lotto 15.

Basso e stanza superiore alla Via Trentola, cortile Panzone al sig. Battaglia Vincenzo per L. 2020.

Resina, 10 marzo 1923.

Il presidente
cav. Gaetano Cacciottoli.

Il segretario
Pasquale Borrelli.

11922 — A pagamento

CONGREGA DI CARITA' di Resina

Vendita d'immobili

2° AVVISO D'ASTA

Si rende noto

che, nel giorno 4 aprile 1923, alle ore 10, innanzi al presidente o a chi per esso, si procederà, con le modalità e condizioni dei precedenti avvisi, ai secondi incanti dei sottosegnati lotti andati deserti nei primi incanti.

L'aggiudicazione avverrà anche con un sol concorrente.

Lotto 1.

Fondo a Pugliano, 1ª zona edificatoria sulla via Canalone, lire 10.950.

Lotto 2.

2ª zona attigua L. 13.950.

Lotto 3.

Zona ad angolo fra via San Marco e via Canalone, superficie mq. 1000, L. 18.000.

Lotto 5.

2ª zona sulla via San Marco L. 10.200.

Lotto 6.

Zona ad angolo fra via San Marco e via Osservatorio lire 21.000

Lotto 7.

Fondo sito in Castellammare di Stabia, contrada Schiza, partita catastale 307, mappale n. 11, col diritto alla comunione ad un terzo della stalla e canone di L. 31,87 ai Pellegrini di Napoli, L. 35.923,60.

Lotto 8.

Zona attigua are 4,80, ed altra zona limitrofa mappale 18, are 79,70, col diritto alla comunione ed un terzo della stalla e l'obbligo di L. 31,80 ai Pollegrini di Napoli L. 36.554,40.

Lotto 11.

Territorio in Resina, contrada « Genovese » partita 632, are 20,17 L. 3880,10.

Gli atti sono visibili nella Congrega.

Resina, 10 marzo 1923.

Il presidente
cav. Gaetano Cacciottoli.

Il segretario
dott. Pasquale Borrelli.

11923 — A pagamento.

Ospedale Agostino Maresca

SI RENDE NOTO

che nelle aste sperimentate nel dì 8 corrente per la vendita del fondo rustico sito in Torre del Greco, via Agostino Maresca, di ett. 2, vigneto di 1ª classe, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria in favore del signor Vincenzo Onorato fu Vincenzo, per L. 63.700.

Il termine utile per le offerte di miglioramento, [non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scade nel giorno 5 aprile 1923, alle ore 12.

Torre del Greco, 12 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
avv. Antonio Ariola.

11924 — A pagamento.

Pio Monte della Misericordia in Napoli

Avviso d'asta definitiva

A seguito di aumento di ventesimo, sarà proceduto a pubblica gara definitiva nel giorno 5 aprile 1923, alle ore 13, nella sede del Pio Monte, via Tribunali n. 253, col sistema della estinzione di candela vergine:

1. Vendita dell'appartamento al terzo piano a sinistra, via Santo Spirito di Palazzo, n. 46, di sei stanze, sala, cucina ed accessori.

Prezzo L. 60.060

2. Affitto del fondo rustico « Fosso del Lupo », in Crispano, di moggia 51 e quarte 4 circa, pari ad Ea. 22 e centiare 8, seminatorio, arbustato, vitato, con case coloniche e comodi rurali.

Estaglio a corpo e non a misura annue L. 54.600.

Patti e condizioni come dai rispettivi capitolati visibili nella sede dell'Amministrazione dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi.

Napoli, 12 marzo 1923

Il ff. segretario generale
Ulrico Di Lorenzo.

11920 — A pagamento.

Pio Istituto Negrone in Vigevano

AVVISO D'ASTA
per nuovo incanto in seguito a migliorie di ventesimo

Verificatesi in tempo utile offerte di ventesimo sui prezzi ottenuti nell'incanto del 24 febbraio scorso per la vendita dei lot 2°, 3°, 4° e di doppio ventesimo per il lotto 1° terreno di compendio del podere Prati alla Madonna, si procederà alle ore 10 del giorno 5 aprile p. v. ad un nuovo incanto col metodo della estinzione delle candele sulle seguenti basi:

Lotto 1° L. 8525
Lotto 2° » 9975
Lotto 3° » 13,125
Lotto 4° » 23 625

L'aggiudicazione sarà definitiva anche con una sola offerta.

Capitolato d'oneri visibile presso la segreteria.

Vigevano, 14 marzo 1923.

Il presidente
Angelo G Scapardini.

Il segretario
M. Corsico Piccolini.

11921 — A pagamento.

Ospedale Grande degl' Infermi di Viterbo

Essendo andato deserto il primo esperimento, si rende noto che alle ore 10 del 9 aprile 1923 avrà luogo nella segreteria dell'Ospedale Grande di Viterbo, il secondo esperimento d'asta col sistema dell'accensione della candela per l'aggiudicazione provvisoria] anche con un solo offerente, della vendita della tenuta sita nel territorio di Viterbo, vocabolo Bussete, Casalino, Cuffie, Valle del e Troscione, Valle dell'Oro, e c., della superficie per quanto è a corpo e non a misura di ett. 460.10.60, estimo L. 62.766,18 confinante strada di Tuscania di Castiglione e Cassia, Carinei, Ricca, Ascenzi, ecc., di proprietà dell'Ospedale Grande di Viterbo.

Prezzo di base dell'incanto L. 1.055.819.

Aumento minimo per ogni voce durante la gara L. 200

Deposito a garanzia offerta e spese due decimi del prezzo di base d'asta salvo aumento.

Capitolato d'oneri visibile nella segreteria dell'Ospedale.

Viterbo, 16 marzo 1923.

Il presidente
Panatta.

11925 — A pagamento.

Congregazione di carità di Sant'Arcangelo di Romagna

AVVISO D'ASTA
per la vendita di fondi rustici

In esecuzione della deliberazione di questa Congregazione del 28 dicembre 1922, debitamente approvata dall'on. Commissione provinciale di beneficenza.

SI RENDE NOTO

che, essendo andati deserti i due esperimenti d'asta pubblica per la vendita del fondo rustico in calce descritto, nel giorno di venerdì 30 marzo 1923, alle ore 10, avrà luogo in quest'Ufficio, dinanzi al Commissario prefettizio, o a chi per esso, assistito dal segretario sottoscritto, un nuovo incanto per la vendita del po-

dere stesso, con la riduzione del ventesimo sul prezzo precedentemente stabilito di L. 61.750, alle seguenti condizioni:

1. Lo stabile si vende a corpo e non a misura, come trovasi posseduto dall'Istituto proprietario, con tutte le servitù attive e passive, se vi sono, e con le scorte morte esistenti.

2. L'aggiudicazione seguirà ad estinzione di candela vergine, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, a favore di chi offrirà un maggiore aumento al prezzo che in calce viene attribuito allo stabile.

3. Le offerte d'aumento non potranno essere inferiori di lire 20.

4 Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due offerenti.

5. I concorrenti dovranno premettere all'offerta il deposito in danaro, tanto a garanzia del contratto quanto per le spese nelle somme stabilite nel sottoposto elenco.

6. Il deliberatario andrà in possesso del podere all'atto del pagamento, ad eccezione della stalla che si renderà libera al 15 agosto p. v.

7. L'acquirente pagherà, entro 15 giorni dall'avvenuta definitiva aggiudicazione, l'intero prezzo di delibera, alla Tesoreria dell'Istituto, ritirando regolare quietanza da esibirsi all'atto della stipulazione, che dovrà effettuarsi non oltre il mese di maggio 1923, sotto pena, in caso contrario, della risoluzione del contratto.

8. Saranno a carico del compratore le spese tutte d'asta e quelle riferibili all'atto di acquisto.

9. I termini per l'aumento del ventesimo sul prezzo di deliberamento sono stabiliti a giorni 15 e scadranno alle ore 12 del giorno 14 aprile 1923.

10. Per tutto quello che non fosse stato qui espressamente contemplato, si vuole avere pieno riferimento alle disposizioni generali di legge, a quelle speciali sulle Opere pie e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè alle consuetudini locali, per ciò che concerne le spese di concimazione e semi da prato già praticate.

Indicazioni dello stabile da alienarsi

Podere con casa colonica denominato San Marino Nuovo, sito nel comune di Santarcangelo, frazione San Vito, distinto nella mappa San Vito, coi n. 455, 1580 e 1789, della superficie di ettari 9,02,70, e dell'estimo di scudi 1800,52, confinante con la ferrovia, con la strada vicinale Broccona, e con le ragioni dei sigg. Beltramelli e Filippi.

Somma d'apertura d'asta L. 58.662 50.
Deposito a garanzia del contratto L. 6000.
Deposito per spese d'asta e stipulazione L. 6000.

Santarcangelo, 10 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
G. Volpe.

Il segretario
A. Gallavotti.

11914 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori straordinari sulla strada provinciale Rio Ordari-Nuoro.

Alle ore 11 del 5 aprile p. v. nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale di Sassari, davanti al presidente, o chi per lui, avrà luogo un esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione parziale di muri di sostegno parapetti e ponticelli lungo la strada provinciale Rio Ordari-Nuoro

L'asta avrà luogo col metodo delle offerte segrete, scritte su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi al presidente, o da farsi pervenire in piego sigillato per mezzo della posta, o da consegnarsi personalmente o farsi consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, a norma dell'art. 87, *A*, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si aprirà sulla base di L. 47.265 e l'aggiudicazione avverrà in modo definitivo a favore del migliore o anche dell'unico offerente che abbia almeno raggiunto il predetto prezzo di base.

Per l'ammissione all'asta occorre presentare i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento nella cassa provinciale Banca commerciale italiana della somma di L. 2300 a titolo di deposito provvisorio infruttifero per tutte le spese d'asta e di contratto e per i relativi diritti;

b), c), certificato di moralità del sindaco del Comune di residenza e certificato di penalità, di data non anteriore al 15 ottobre p. p.;

d) certificato rilasciato da una pubblica amministrazione presso la quale il concorrente abbia eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi e nel quale siano indicati il genere e l'entità dei medesimi e si dichiari che il concorrente nell'eseguirli ha dato prova di perizia e sufficiente pratica.

I concorrenti che non abbiano eseguito opere presso pubbliche amministrazioni presenteranno un certificato d'idoneità nelle forme prescritte dall'art. 2-B del capitolato generale per l'appalto dei lavori dello Stato.

Le cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano partecipare all'asta a fruire dei benefici concessi dalle leggi che li riguardano dovranno presentare:

1. L'atto costitutivo e lo statuto vigente e l'ultimo bilancio approvato.

2. La prova dell'iscrizione nel registro prefettizio e di osservanza delle norme e prescrizioni del regolamento.

3° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'inscrizione con l'aggiunta delle variazioni successive all'iscrizione stessa;

4° l'indicazione dei lavori eseguiti e in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità come alla lettera *a)* suindicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori da appaltarsi e dei soci non altrimenti impegnati in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alle lettere *b), c)* del precedente comma riferentesi alla persona del direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio infruttifero di L. 700.

Tutti i documenti dovranno essere presentati dai concorrenti entro le ore 12 del 30 marzo.

Gli appaltatori e le Cooperative che abbiano contratti in corso di esecuzione con la Provincia sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *d)*.

Resta salvo il diritto insindacabile dell'Amministrazione di escludere dall'asta qualunque aspirante, senza indicazione dei motivi.

La cauzione definitiva dovrà prestarsi prima della stipulazione del contratto nella misura del 5 0/0 del prezzo d'aggiudicazione.

Per le Cooperative sarà costituita a termini dell'art. 10 del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107.

Qualora nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione, il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presenti la cauzione prescritta, il deposito provvisorio da esso fatto sarà *ipso jure* devoluto all'Amministrazione provinciale che si riserva anche il diritto al risarcimento dei danni.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna, condotti con la dovuta regolarità ed attività ed ultimati entro tre mesi dalla consegna stessa, sotto pena di una multa di venti lire per ogni giorno di ritardo.

I pagamenti a conto saranno fatti a rate di L. 10 000 ciascuna a seconda dell'avanzamento dei lavori.

Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario, compresa la copia in carta libera per l'archivio notarile e una copia in carta bollata per la Provincia, anche quando il loro importo eccedesse il deposito provvisorio.

Le altre condizioni e l'intero progetto sono visibili nella segreteria provinciale dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno non festivo.

Sassari, 8 marzo 1923.

Per il presidente
della Deputazione provinciale
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

11090 — A pagamento.

Regia Intendenza di finanza in Venezia

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO
per noleggio di battelli in uso della R. guardia di finanza

I giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 1923, alle ore 10, presso l'Intendenza di finanza di Venezia, innanzi al sottoscritto assistito dal primo segretario delegato a ricevere i contratti, si terranno pubblici incanti per la fornitura dei battelli occorrenti per la vigilanza finanziaria:

1-3 aprile 1923 alle compagnie incrociatori (1ª) ed interna (3ª) della R. guardia di finanza di Venezia.

2-4 detto alle compagnie 3ª e 4ª del dazio consumo della R. Guardia di finanza di Venezia.

3-5 detto alla compagnia della Regia guardia di finanza di Chioggia.

4-6 detto alla compagnia della R. guardia di finanza di Mestre.

Le aste per la fornitura dei battelli seguiranno col sistema delle offerte segrete, giusta l'art. 87, lettera A, del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e saranno aperte sui canoni annui:

1° di L. 32.485 per i natanti da fornirsi alle Compagnie incrociatori (I) ed interna (III) di Venezia;

2° di L. 34.164 per i natanti da fornirsi alle Compagnie III e IV del dazio consumo di Venezia;

3° di L. 13.286 per i natanti da fornirsi alla Compagnia di Chioggia;

4° di L. 21.535 per i natanti da fornirsi alla Compagnia di Mestre.

Per ogni lotto l'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e sarà pronunziata a favore del concorrente che avrà fatto il maggior ribasso sul canone indicato nel presente avviso.

Le offerte dovranno essere conformi al modello stampato in calce al presente avviso, essere stese su carta da bollo da lire una ed esprimere in lettere e in cifre la percentuale di ribasso offerto sul prezzo annuo di nolo in base al quale viene aperta la gara. Le offerte condizionate saranno nulle.

Il tipo di natanti, il loro numero, le dimensioni, gli attrezzi relativi, la loro assegnazione ed il nolo corrispondente, attribuito a ciascuno di essi ai soli effetti dell'art. 13 del capitolato d'oneri approvato dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 dicembre 1922, risultano dal prospetto allegato allo stesso capitolato, del quale fa parte integrale.

I tipi e le dimensioni vanno tenuti come base approssimativa, potendo accettarsi anche natanti di forma e di misura differenti quando rispondano meglio alle mutevoli esigenze della vigilanza a giudizio della Commissione di collaudo.

In tal caso sarà escluso qualsiasi aumento del prezzo unitario giornaliero esposto nel suindicato prospetto.

Saranno ammessi alla gara soltanto coloro che mediante presentazione di certificato di una autorità di Porto del Regno, di data non anteriore ai tre mesi, proveranno la loro qualità di armatori o di proprietari di battelli, e ne saranno escluse le persone che nell'eseguire altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o mala fede, sia verso le amministrazioni pubbliche, sia verso i privati.

Ciascun concorrente, prima dell'apertura di ogni incanto, dovrà comprovare di aver eseguito in tesoreria, in contanti od in cartelle del debito pubblico al portatore, computate al valore di Borsa del giorno precedente a quello dell'austa, un deposito di garanzia dell'appalto nella misura di un decimo del canone annuo stabilito come base d'asta, e cioè:

1° di L. 3248,50 per l'appalto di cui al n. 1;
2° di L. 3416,40 id. id. al n. 2;
3° di L. 1328,60 id. id. al n. 3;
4° di L. 2153,50 id. id. al n. 4.

Ogni deposito, appena chiuso l'incanto, sarà restituito ai singoli concorrenti, tranne quello dell'aggiudicatario, che resterà vincolato a garanzia dell'osservanza dei patti contrattuali.

Nel termine di giorni 30 da quello in cui sarà divenuta definitiva l'aggiudicazione, il fornitore dovrà presentarsi per la stipulazione di regolare contratto, sotto comminatoria della perdita del deposito a favore dell'Amministrazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario, che non avesse residenza stabile in Venezia, dovrà eleggere domicilio in Venezia, presso persona che abbia facoltà di rappresentarlo per ogni occorrenza nei riguardi della esecuzione del contratto, ed in tal caso l'Amministrazione si riserva di esigere l'esibizione di regolare procura.

Il canone annuo di nolo, diminuito del ribasso d'asta, sarà pagato all'assuntore a trimestri maturati.

Il contratto avrà la durata di anni quattro, decorrenti dal giorno in cui sarà stata effettuata la consegna di tutti i natanti, ma l'Amministrazione ha la facoltà di rescinderlo anche prima della scadenza, quando per l'adozione di nuovi sistemi di vigilanza costiera o portuale i battelli noleggiati non si dimostrassero, a suo giudizio, più adatti allo scopo.

La predetta consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione all'aggiudicatario dell'avvenuta approvazione del contratto.

I natanti dovranno essere presentati per l'accettazione presso la sede del comando della tenenza o della sezione, dal quale dipende il reparto a cui i natanti sono destinati, ad una Commissione di collaudo composta nel modo di cui all'art. 9 del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario, entro quaranta giorni dalla richiesta fatta dal comando del Circolo è obbligato di aumentare fino ad un quinto il numero dei natanti allo stesso prezzo di aggiudicazione ed alle stesse condizioni risultanti dal capitolato d'oneri.

Al contrario, entro tre mesi dalla richiesta fatta dallo stesso comando, sarà obbligato di ritirare tutti i natanti ritenuti superflui o comunque non più rispondenti ai bisogni del servizio, mediante proporzionale riduzione del canone e senza diritto a speciale compenso od indennità, tranne il nolo per i tre mesi di preavviso.

Colle modalità stabilite dall'art. 24 del capitolato d'oneri l'aggiudicatario, richiestone, avrà altresì l'obbligo di acquistare tutti i natanti e gli attrezzi relativi di proprietà dell'Amministrazione, che nel giorno in cui il contratto d'appalto sarà stato approvato, si troveranno in uso presso i reparti della compagnia.

Oltre le predette condizioni l'aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere tutte le altre inscritte nel capitolato d'oneri, del quale si potrà prendere visione presso l'Intendenza di finanza di Venezia.

Tutte le spese per la pubblicazione dell'avviso d'asta, per l'inserzione dello stesso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia nonchè quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto staranno a carico dell'aggiudicatario.

Venezia, 13 marzo 1923.

L'intendente
Toscani.

Modulo per l'offerta

Il sottoscritto si obbliga di assumere la fornitura del noleggio dei natanti ad uso della R. Guardia di finanza nel circolo di Venezia e cioè quelli occorrenti (si aggiungeranno gli estremi del lotto per il quale si concorre) in base all'avviso d'asta n. 361 in da a 13 marzo 1923 pubblicato dall'Intendenza di finanza di Venezia sotto l'esatta osservanza del relativo capitolato d'oneri e verso il

ribasso del (in lettere ed in cifre) per cento sul nolo annuo indicato nell'avviso suddetto.

(Data)

(Firma, condizioni e domicilio dell'offerente).

11950 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 11 in Corleone, a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla 1ª categoria ed al concorso possono partecipare le persone domiciliate e residenti da almeno un anno nella Provincia ed indicate nell'avviso di concorso pubblicato nall'Albo del Comune suddetto e della Intendenza di finanza.

Il reddito di detta rivendita ascese nell'esercizio 1921-922 a L. 1705,80 ed è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000.

Le domande, corredate dei prescritti documenti in carta libera debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Palermo nel termine perentorio di un mese dalla data del presente periodico.

Palermo, 6 marzo 1923.

L'intendente
De Lucia.

10652 — A credito.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I - Contratti

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 26 corrente, alle ore 10, in una sala di questa prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta, per la vendita del Materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco « Acquarola » del comune di Mercato San Severino.

La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione a taglio **della R. Ispezione forestale di Salerno e** del relativo capitolato **approvato con deliberazione** commissariale del 30 gennaio p. p. **in aumento del prezzo** di lire 86955.14.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato **4 maggio 1885, n. 3074** ed a termini abbreviati a giorni otto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte all'incanto almeno due concorrenti.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un sol lotto

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata **e presentare i seguenti documenti:**

1. **Domanda al prefetto su carta da L. 1,20**
2. **Certificato di** buona **condotta**
3. **Certificato penale.**
4. **Attestazione d'idoneità rilasciata dall' Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.**
5. **Certificato d'identità personale, da esibirsi se richiesto dal sottoscritto.**

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica assoggettandosi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in 4 rate uguali: la prima all'atto della stipula del **contratto,** la seconda **entro due mesi dalla stipula stessa, la terza e la quarta a due mesi d'intervallo ognuna.**

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente, il quale verserà la somma di L. 2500 in conto corrente della Prefettura salvo, occorrendo, deposito suppletivo.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la presentazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dall'appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 12 marzo **1923.**

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

11938 — **A credito**

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161

La Ditta ingegnere Migliacci Raffaele, da Salerno, ha presentata domanda in data 23 settembre 1922, per derivazione di moduli 2.50 in media, ed al minimo di moduli 1,50, di acqua dal torrente Torna o Masalpina in comune di Novi Velia, con sbarramento del corso e presa nella regione Fiume Freddo, e con restituzione nel corso stesso poco a monte del ponte della Tornia, per produzione di energia elettrica.

L'ingegnere capo
E. Marino.

10022 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

Su ricorso di Veneziani Giuseppina fu Giovanni da Corato, la 2ª sezione del tribunale di Trani, deliberando in Camera di Consiglio, con provvedimento del 30 novembre 1922, registr. in Trani il 5 dicembre successivo al n. 422, ha ordinato che siano assunte informazioni in ordine alla domanda presentata dalla Veneziani in nome proprio ed in rappresentanza dei figli minori per la dichiarazione di assenza di Cialdella Luigi di Filippo e della fu Antonia Fugaro, nato a Corato il 10 agosto 1876 il quale abbandonò il suo domicilio in Corato da quattordici anni senza dar notizie di sè.

Corato, 10 febbraio 1923.

avv. Filippo Azzariti.

7610 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Il tribunale civile e penale di Bergamo con decreto in data 22 luglio 1922, provvedendo su domanda del sig. Balossi Felice fu Giovanni residente in Torre de' Busi, perchè sia dichiarata l'assenza dei propri figli Marcello e Luigi, già domiciliati in Torre de' Busi, presunti assenti da oltre 10 anni

Ordinò

prima ed avanti ogni cosa, sommarie giurate informazioni sulla verità del ricorso, da assumersi da quattro degli amici o parenti più prossimi dei medesimi, delegando, per ricevere tali sommarie deposizioni il sig. pretore del Mandamento di Caprino Bergamasco.

Bergamo, 7 febbraio 1923.

Il procuratore
avv. cav. Giovanni Mangili.

7458 — A pagamento.

ADOZIONE

Con deliberazione della Camera di Consiglio della 1ª sezione de la Corte d'appello di Napoli del 29 gennaio-5 febbraio 1923, la Corte ha dichiarato farsi luogo all'adozione della signora Pepe Giuseppina fu Carlo e di De Lisio Elvira, nata in Civitacampomarano e domiciliata in Castelmauro, da parte dei coniugi Gravina Tommaso, Nicolino fu Antonio e Pepe Giuseppina, Severino fu Marcello, entrambi domiciliati in Castelmauro.

avv. Giacinto Ciamarra.

10905 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate